



TESTAMENTO ED EREDITA'

di Rizio Corrado Ruopolo

*Copyright 2024 Diritto per il Futuro Srls
febbraio 2024
ISBN 978-88-31212-37-3*

INDICE

TESTAMENTO ED EREDITÁ	3
CAPITOLO PRIMO:	3
PRELUDIO AL TESTAMENTO	3
§ Premessa	3
§ 1. Caratteri del testamento	7
§ 2. Contenuto	11
CAPITOLO SECONDO:	20
SOSTANZA E FORMA DEL TESTAMENTO	20
§ 3. Forma del testamento	20
§ 4. Il legato	29
§ 5 Capacità di disporre e di ricevere per testamento	32
CAPITOLO TERZO:	34
LA PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO	34
6 §. Procedura di pubblicazione	34
§ 7. Nullità delle disposizioni testamentarie	37
§ 8. Revoca	43
§ 9. Esecutore testamentario	45
§ 10. Azione di riduzione	47
CAPITOLO QUARTO	51
L'EREDITÁ	51
§ 11 La collazione	51
§ 12. Comunione e divisione dell'eredità	55
CAPITOLO QUINTO	58
ACCETTAZIONE DELL'EREDITÁ	58
§ 13. Delazione	58

§ 14. La trascrizione	70
§ 15. L'accettazione.....	79
§ 16. L'accettazione con beneficio di inventario	83
BIBLIOGRAFIA	105

TESTAMENTO ED EREDITÀ

CAPITOLO PRIMO:

PRELUDIO AL TESTAMENTO

SOMMARIO: § Premessa- §1. Caratteri del testamento - § 2. Contenuto del testamento

§Premessa

Alla base del discorso sul testamento interviene l'aspetto dell'autonomia testamentaria, quindi, della libertà di disporre, Alla *voluntas testatoris* vanno riconosciuti ampi spazi di autonomia, però, al contempo, vige la necessità di accertare che, nell'assecondare tale volontà, non vengano lesi diritti e libertà

personali indisponibili, ovvero, che non siano oltrepassati i limiti posti dall'ordinamento.

A riguardo le perplessità sorgono perché in un'epoca in cui tecnologie sempre più avanzate possono facilmente invadere la privacy, è lecito chiedersi quali potrebbero essere le possibili ripercussioni nell'ambito del diritto successorio¹.

Sicuramente, di fondo, il testamento richiama quella successione *mortis causa* riflesso della necessità individuale di decidere come disporre del proprio patrimonio a seguito della propria morte, quindi, di dare seguito alle ultime volontà del de cuius, nel rispetto della relativa memoria e volontà.

Parimenti, è una forma di ottemperanza al principio costituzionalmente riconosciuto di protezione da garantirsi alla proprietà individuale².

La vasta gamma di rapporti giuridici che il fenomeno successorio va a lambire rendono opportuno un distinguo tra successione universale e successione particolare, tra successione legittima e testamentaria, provvedendo anche a stabilirne regole e limiti.

¹ Pascuzzi, G. *Il diritto dell'era digitale*, Il Mulino, 2010.

² Bonilini, G. *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, Giuffrè, Milano, 2009.

Il testamento, pur offrendo spazio di espressione alla volontà del disponente, il quale ne fa uso per determinare la sorte dei propri beni nel futuro, è al centro di confliggenti esigenze: del *de cuius*, del sistema giuridico di monitorare la traslazione dei beni, quello dei soggetti che ambiscono a goder di una quota predeterminata del patrimonio del *de cuius*, perché titolari di uno status familiare legittimante, perché discendente o ascendente ed infine quello degli eventuali creditori³.

La successione *mortis causa*, che ha ragion d'essere nella necessità di tutelare molteplici esigenze, può essere *ab intestato* o testamentaria, a seconda che sia regolata dalla legge o dalla volontà del defunto, manifestata nel testamento.

Il testamento emerge come unico mezzo lasciato ai privati per decidere e disporre dei propri beni ed interessi, sia patrimoniali che non, successivamente alla loro morte.

A caratterizzarlo, come requisito essenziale, è la volontà del disponente, in tale circostanza oggetto di una maggiore enfasi rispetto a quanto accade negli atti unilaterali *inter vivos*.

La ragione sottesa a questo è di facile intuizione, considerando che gli atti di ultima volontà vanno a produrre effetti a seguito

³ Capozzi, G. *Successioni e donazioni*, Giuffrè, Milano, 2015.

della morte del disponente, quindi, si configurano come non ripetibili e non modificabili dal *de cuius*.

Per questo motivo la legge deve intervenire e fornire adeguata tutela alla manifestazione di volontà del testatore.

Il testamento si presenta come atto unilaterale non recettizio relativamente al quale non è ammesso né previsto l'intervento di altre parti, tantomeno di eredi e legatari in favore dei quali fossero state previste delle attribuzioni: nulla può interferire con la volontà del testatore.

La legge accorda un ruolo prioritario alla successione testamentaria perché espressiva della volontà del testatore, purché non si dimostri lesiva dei diritti dei legittimari.

Da qui la successione legittimaria svolge un compito sussidiario, dovendo, all'occorrenza, riportare sulla strada del giusto e della legge, quanto disposto dalla volontà del testatore, dimostratasi in tal senso, lesiva.

§ 1. Caratteri del testamento

Dal momento in cui viene riconosciuta al testamento la natura di strumento atto a consentire ai privati di disporre dei propri beni per il futuro successivo alla morte, esso è stato definito come atto di ultima volontà, revocabile fino all'ultimo momento, capace di produrre effetti verso i terzi solo dopo la morte del disponente. Ex art. 587 c.c. il testamento è qualificato come atto in grado di esprimere quella che è la volontà sovrana del disponente, in grado di proiettarsi oltre la vita del soggetto, quale massima espressione di autonomia privata, capace di orientare gli effetti giuridici riconosciuti dalla legge come propri del testamento medesimo⁴.

Il *favor testamenti*, come è stato definito, quindi, è funzionale a contraddistinguere il testamento rispetto agli altri atti dei privati giacché portatore, parlando di requisiti essenziali, del carattere di irrevocabilità delle disposizioni in esso contenute, capace di generare efficacia oltre la morte del disponente.

Secondo l'art. 591 c.c. rubricato "Casi di incapacità", sono riconosciuti titolari della capacità di testare tutti quelli che non

⁴ Barba, Vincenzo. "Interessi post mortem tra testamento e altri atti di ultima volontà." *Rivista di Diritto Civile* 63.2 (2017): 319-349.

sono incapaci per la legge, quindi, tutti quelli che hanno compiuto la maggiore età, non sono interdetti per infermità di mente, non rientrano tra quelli che, per quanto non interdetti, siano stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci d'intendere o di volere nel momento in cui fecero testamento.

Le ipotesi tassativamente previste dalla legge a qualificare l'incapacità di testare, dunque, sono la minore età, l'interdizione e l'incapacità naturale al momento dell'atto di disposizione.

Il tutto serve a rimarcare ancora di più, semmai ce ne fosse bisogno, il ruolo di spicco attribuito dalla legge alla consapevole volontà del testatore, la quale, se risulta contaminata sarà presupposto di annullabilità del testamento, potendo, questo, essere impugnato da chiunque vi abbia interesse.

In tal caso l'azione relativa va promossa entro cinque anni dal giorno in cui si proceduto a dare esecuzione alle disposizioni testamentarie, pur mancandone i requisiti richiesti, pena la prescrizione del diritto⁵.

Il testamento, quindi, si configura come un atto di disposizione, con cui il suo autore manifesta indiscutibilmente la propria volontà.

⁵ Bonilini, G. *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, Giuffrè, Milano, 2009.

La causa del negozio testamentario può essere ricondotta all'intenzione di regolamentare gli interessi del disponente per il tempo successivo alla sua morte.

Di conseguenza, la morte è quell'evento il cui verificarsi determina la produzione degli effetti giuridici del testamento, così caratterizzando la stessa funzione causale dell'atto.

Ovviamente, il tutto distinguendo tra causa dell'atto di ultima volontà e motivi, da intendersi quali ragioni strettamente personali che inducono il soggetto a disporre in un certo modo.

I motivi, infatti, corrispondono a volontà personali, espressione di scelte e convinzioni dettate dall'esperienza, inerendo alla sfera interna e strettamente personale del disponente, di scarsa rilevanza giuridica.

Il testamento è qualificabile come un atto unilaterale a titolo gratuito, senza, con questo, esser inquadrabile all'interno della categoria delle liberalità, poiché ad esso non consegue depauperamento/arricchimento di un soggetto a favore di un altro, anche perché produce effetti solo dopo la morte del disponente⁶.

⁶ *Ibidem*.

La funzione del testamento è per lo più “dispositiva”, perché diretta a determinare l’allocazione dei rapporti giuridici (patrimoniali e non) facenti capo al testatore.

Considerando che il testamento muove dall'intento di sistemare l'assetto delle relazioni patrimoniali prima del decesso del testatore, sarà l’evento-morte a rappresentarne la causa, differenziandosi dagli atti in cui la morte non è inquadrabile nel meccanismo causale, quanto piuttosto ha rilevanza unicamente ai fini del verificarsi della condizione o del termine.

§ 2. Contenuto

L'ordinamento giuridico dà spazio prioritario all'autonomia privata, sia per negozi giuridici a contenuto patrimoniale, sia in relazione a quelli a contenuto non patrimoniale.

Il testamento si distingue per essere un atto a contenuto principalmente patrimoniale: secondo il primo comma dell'art. 587 c.c. è descritto come un atto attraverso cui l'autore dispone delle proprie sostanze o di parte di esse, per il tempo successivo alla morte.

Da questa disposizione si individua, come contenuto tipico del testamento, quello di carattere patrimoniale, ma, dal secondo comma, se ne evince uno di natura atipica.

A seguire, l'art. 588 c.c. prevede la scelta tra il disporre a titolo universale ovvero a titolo particolare, sempre in riferimento al contenuto dello stesso, quali uniche opzioni verso le quali può orientarsi la volontà del testatore⁷.

In ragione di ciò, si può dire che il testamento si qualifica per un contenuto omologabile ad un modello.

Per meglio dire, che il testamento abbia tendenzialmente carattere patrimoniale ne viene data conferma laddove, al

⁷ Capozzi, G. *Successioni e donazioni*, Giuffrè, Milano, 2015.

secondo comma dell'art. 587 c.c. viene precisato che, qualora disponga unicamente per questioni dalla natura non patrimoniale, riceverebbe la qualifica di mero atto avente la forma del testamento.

É al primo comma del suddetto articolo che il testamento viene qualificato nel contenuto, perché in esso vengono indicati i caratteri strutturali essenziali che esso è chiamato a rispettare, laddove il contenuto è descritto come essenzialmente patrimoniale.

Al secondo comma, invece, prevedendo che «le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale», si traccia quello che può essere un eventuale contenuto del testamento⁸.

Pertanto, dal contenuto letterale dell'articolo su evince come il testamento sia un negozio principalmente funzionale a disporre dei beni, a decidere un nuovo assetto, confinando al ruolo secondario la sistemazione di rapporti di carattere non patrimoniale, di cui al secondo comma.

⁸ Bonilini, G. *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, Giuffrè, Milano, 2009.

Ovviamente, soprattutto oggi che viene prestata maggiore attenzione alla persona e ai suoi interessi e necessità, non si può accettare questa gerarchizzazione dei contenuti testamentari, con inevitabile affrancamento dalla prospettiva eccessivamente patrimonialista.

La stessa Corte di Cassazione nella sentenza n. 1993/2016 si è pronunciando riconoscendo che il testamento possa esaurire il suo contenuto in disposizioni di carattere non patrimoniale purché sia qualificabile, tale atto, come un testamento in senso formale, venendo a rilevare quella che è la funzione tipica del negozio testamentario, consistente nell'esercizio, da parte del disponente, del proprio potere di disporre *mortis causa*, di vedersi soddisfatto nelle proprie espresse volontà⁹.

Ovviamente, purché possa essere individuato un testamento in senso formale occorre cogliere l'essenza dello stesso come atto di ultima volontà, espressione dell'intenzione che i propri dettami vadano a produrre effetti dopo la morte del disponente.

A questo scopo la legge richiede *ad substantiam* che il testamento, seppur a contenuto soltanto non patrimoniale,

⁹ Capozzi, G. *Successioni e donazioni*, Giuffrè, Milano, 2015.

venga redatto in una delle forme espressamente stabilite (art. 601 c.c. e ss.).

Perché un atto possa qualificarsi come testamento, pur non essendo necessario l'uso di formule sacramentali, è essenziale che si possano cogliere, in modo univoco, dal suo contenuto, delle manifestazioni di ultima volontà, di un negozio *mortis causa*, così da potersi contraddistinguere rispetto ad una mera enunciazione di fatti¹⁰.

È evidente come la volontà del testatore, ancor prima di voler disporre per l'assetto dei propri rapporti patrimoniali per il futuro dopo la morte, bada innanzitutto a voler soddisfare le più intime esigenze, quale veicolo di trasmissione delle medesime verso i successori designati.

Le disposizioni a carattere spirituale contenute nel testamento, ad esempio, se valutate in termini economici, finirebbero col perdere rilevanza nel periodo successivo alla morte del *de cuius*, svuotandole della natura stessa di disposizione testamentaria.

¹⁰ In tal senso si era espressa anche qualche anno prima con la sentenza n. 8490/2012: «per decidere se un documento abbia i requisiti intrinseci di un testamento, occorre accertare se l'estensore abbia avuto la volontà di creare quel documento che si qualifica come testamento, nel senso che risulti con certezza che con esso si sia inteso porre in essere una disposizione di ultima volontà».

Si tende, non a caso, sempre più spesso, di “disposizioni testamentarie” onde rimarcare la loro reciproca autonomia, quindi, il fatto che vadano considerate separatamente perché suscettibili di essere sottoposte ad autonoma analisi finalizzata ad accertarne validità ed effetti producibili.

Se, da un lato, è vero che la libertà e l'autonomia testamentaria devono essere inevitabilmente tutelate riconoscendo libera manifestazione della personalità umana, fondamentale diritto costituzionale, dall'altro lato, è anche vero che tale libertà non può ricevere un riconoscimento di intoccabilità assoluta altrimenti difficilmente potrebbero essere considerati, dunque, tutelati diritti ulteriori, coinvolti nella vicenda successoria.

Pari valutazione si può fare ogni qual volta il contenuto del testamento, per quanto potenzialmente idoneo ad arricchire la sfera patrimoniale del beneficiario, risulti assai gravoso sul piano della restrizione della libertà personale, nel senso che, perché una disciplina del *post mortem* possa dirsi meritevole di tutela, è necessari che non comporti conseguenze idonee a gravare su tale libertà¹¹.

¹¹ Capozzi, G. *Successioni e donazioni*, Giuffrè, Milano, 2015.

Il riferimento può essere diretto a tutte quelle ipotesi in cui la volontà testamentaria è rafforzata dal ricorso ad una condizione, ad una clausola di risoluzione della disposizione modale, ad una penale o ancora di una clausola di decadenza.

Insomma, se si riconosce assoluta rilevanza alla *voluntas testatoris*, occorre anche riconoscere una degna tutela alla persona nell'ambito della regolamentazione degli interessi del *de cuius*¹².

A ciò si aggiunge che le disposizioni testamentarie sono sottoponibili anche ad un ulteriore controllo di ammissibilità da parte dell'ordinamento, giacché un conto è parlare di validità del testamento contenente disposizioni non patrimoniali e un conto è trattare di efficacia delle disposizioni stesse dopo la morte.

Il comma 2 dell'art. 587 c.c., quindi, non solo ammette che il testamento contenga solo disposizioni di carattere non patrimoniale, ma ne riconosce l'efficacia anche nel caso configurino il contenuto esclusivo dell'atto, mancando disposizioni di carattere patrimoniale.

Al testatore è data possibilità di inserire all'interno del testamento disposizioni di carattere non patrimoniale, per quanto non sia

¹² Caringella, F., Buffoni, L. *Manuale di diritto civile*, Dike Giuridica, Roma, 2015.

obbligato a servirsi di tale strumento, necessariamente obbligato a servirsi di tale strumento, nel senso che esse sono da considerarsi lecite anche se contenute all'interno di atti *inter vivos* (contenuto non patrimoniale atipico), sebbene abbiano un'indiscussa natura *mortis causa*¹³, mantenendo un collegamento funzionale tra la volontà del *de cuius* e la natura non patrimoniale degli interessi che la prestazione intende soddisfare¹³.

Proprio per la natura non patrimoniale dell'interesse che il *de cuius* intende perseguire, la dottrina ammette che il disponente possa ricorrere anche a strumenti diversi dal testamento, come nel caso del mandato *post mortem*.

Trattasi di un istituto del particolarmente duttile, identificando quel contratto attraverso il quale una parte si obbliga a compiere, per conto del *de cuius*, uno specifico incarico successivamente alla sua morte.

Esso può fungere da valida alternativa al testamento, ogni qualvolta l'accordo abbia ad oggetto una prestazione che il

¹³ Bonilini, G. *Commentario del Codice civile - Delle Donazioni* (Artt. 769-809). Utet Giuridica, Torino, 2014.

mandatario deve compiere per conto del mandante, successivamente alla morte di quest'ultimo.

Tale fattispecie si configura come un atto *inter vivos* poiché si perfeziona previo scambio di volontà tra mandante e mandatario, però, produce i suoi effetti successivamente alla stipula ovvero sia conseguentemente alla morte del mandante.

Se è vero che sia il mandato *post mortem* che il mandato *mortis causa* presentano numerose affinità, perché entrambi riconducibili alla categoria del mandato, è altresì vero che si differenziano sul piano effettivo e funzionale¹⁴.

Gli atti *mortis causa* sono quei negozi in cui l'evento morte va considerato elemento causale, divenendo funzionale a regolare rapporti patrimoniali e non patrimoniali del soggetto dopo la sua morte, e nessun effetto è producibile prima di tale evento.

Sono *post mortem* quegli atti in cui l'evento morte assume la rilevanza propria del termine, cioè come condizione, per cui il negozio si può ritenere valido, per quanto non ancora efficace, prima di tale evento.

¹⁴ Cian, G., Trabucchi, A. *Commentario breve al Codice civile*. Complemento giurisprudenziale. CEDAM, Padova, 2021.

Nella fattispecie del mandato *mortis causa* il mandante incarica il mandatario di compiere dopo la sua morte un'attività giuridica consistente in una vera e propria disposizione di diritti patrimoniali successori a favore di un terzo.

CAPITOLO SECONDO:

SOSTANZA E FORMA DEL TESTAMENTO

SOMMARIO: § 3. Forma del testamento- § 4. Il legato –
§ 5. Capacità di disporre e di ricevere per testamento

§ 3. Forma del testamento

Secondo l'articolo 587 c.c. il testamento è «un atto un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse»¹⁵.

Oltre che revocabile, il testamento è anche «un atto unilaterale, non recettizio, unipersonale e formale»¹⁶.

Il testamento, essendo un atto formale, richiede, a pena di nullità, la forma scritta, secondo le tipologie ordinarie del testamento olografo, pubblico e segreto (artt. 601-608)¹⁷ ovvero

¹⁵ art. 587, co. 1 c.c.

¹⁶ L'unilateralità del testamento è indicativa della sua validità, ne rappresenta un requisito, essendo riferita alla volontà del testatore, requisito essenziale dell'atto. Il testamento è, inoltre, non recettizio, non essendo necessaria la comunicazione a terzi come condizione della sua efficacia. È unipersonale, invece, giacché il testatore deve esprimere chiaramente e personalmente la sua volontà.

¹⁷ art. 601 c.c. «Le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo e il testamento per atto di notaio. Il testamento per atto di notaio

nelle forme speciali (artt. 609-619).

In termini di obbligo della forma, è stato precisato quanto la forma *ad substantiam* richiesta si giustifichi nell'intento di impedire che il testatore possa assumere delle decisioni avventate senza aver prima riflettuto sulla serietà delle stesse.

Con la forma scritta si vuol garantire che il contenuto sia il più possibile effettivo, certo e determinato, anche per garantirne la portata probatoria.

La tipologia olografa richiede che lo stesso venga redatto interamente dal testatore, con apposizione di data e firma del medesimo.

È questa la forma ordinaria standard, più semplice, rientrante in questa tipologia di testamento, tra quelle ordinarie previste.

Pertanto, perché sia valida detta modalità di scrittura testamentaria è richiesta la sussistenza di requisiti formali essenziali quali¹⁸:

- scrittura autografa del testatore;
- data;
- sottoscrizione.

è pubblico o segreto». Cfr. Cian, G., Trabucchi, A. *Commentario breve al Codice civile*. Complemento giurisprudenziale. CEDAM, Padova, 2021.

¹⁸ Campagnolo, R. *Le successioni mortis causa*, Utet Giuridica, Torino, 2011.

In ragione di quanto detto, dunque, ex art. 602 c.c., per il testamento olografo è condizione determinante la validità del testamento, il quale, altrimenti, risulterà difettare di un elemento formale essenziale, quindi, si dirà nullo, ragion per cui non possono dirsi applicabili strumenti meccanografici come i computer (art. 606 c.c.).

Ulteriore requisito formale essenziale riguarda l'indicazione di giorno, mese ed anno in cui l'atto è stato redatto.

La data in questione è ritenuta un elemento dalla valenza giuridica in quanto punto di riferimento temporale per riscontrare la capacità del testatore al momento della redazione dell'atto.

La custodia del testamento olografo così redatto può essere affidata allo stesso suo autore, oppure, ad una persona di fiducia, oppure ancora, il testatore può scegliere di depositarlo un notaio previa preparazione di un apposito verbale che accompagni tale procedura, alla presenza di testimoni¹⁹.

Il vantaggio di questa tipologia testamentaria risiede nel fatto di poter essere stilato in qualsiasi momento, senza comportare oneri economici e senza richiedere particolari materiali da

¹⁹ Bonilini, G. *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, Giuffrè, Milano, 2009.

utilizzare; per di più garantisce la segretezza, essendo, il testatore, tenuto e autorizzato a tenerlo nascosto.

Questo aspetto non è di poco conto, se si considera che, in altre circostanze, se ciò non fosse richiesto, dopo la morte del *de cuius*, il testamento potrebbe anche essere rintracciato e distrutto, affinché venga garantita una successione legittima, così come possono incorrere altre ragioni in virtù delle quali si sceglierebbe di non renderlo pubblico.

Proprio contro questi atti che vanno ad offendere l'ultima volontà personale del testatore, la legge ha voluto prevedere delle sanzioni, sia civili che penali, da applicarsi nel caso vengano accertati atti di soppressione, alterazione, occultamento del testamento, di falsificazione, giusto per dare risalto al monito di affidare il testamento olografo al notaio per la pubblicazione²⁰.

Quello pubblico è il testamento che viene dichiarato al notaio, alla presenza di due testimoni e sottoscritto dal testatore.

Anche in questo caso devono essere rispettati, per non incorrere in inefficacia, quindi, nullità, dei requisiti essenziali:

- manifestazione dichiarata di volontà testamentaria espressa dinanzi al notaio e a due testimoni;

²⁰Capozzi, G. *Successioni e donazioni*, Giuffrè, Milano, 2015.

- un notaio che riceve la dichiarazione testamentaria, traducendola in atto scritto,
- indicazione di luogo, data e ora in cui è stata ricevuta tale dichiarazione testamentaria, posta per iscritto e sottoscritta dai presenti, ossia, testatore, notaio e testimoni.

Qualora sopraggiunga una circostanza tale da porre il testatore nell'impossibilità ovvero, nella grave difficoltà di sottoscrivere l'atto, il legislatore vuole che il testatore medesimo provveda a dichiarare quale sia la causa impeditiva della possibilità di apporre la propria firma all'atto, per cui il notaio, prima di provvedere a leggerlo, è tenuto a fare presente tale dichiarazione²¹.

Il vantaggio di questa modalità testamentaria risiede proprio nel fatto che il testatore va a dichiarare la propria volontà esprimendola dinanzi a testimoni e al notaio, perché poi possa essere apposta su carta.

Si presume, conformemente alle disposizioni di legge (art. 28, co. I Legge 89/1913, cd. legge notarile) che al notaio è precluso

²¹ Busani, A., *La successione mortis causa*, Cedam, Padova, 2020.

perfezionare un atto se contenente disposizioni contrarie alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume, però, se in linea con la volontà del disponente, può dare tutte le spiegazioni del caso circa la valenza giuridica di quanto esposto, il miglior modo per disporre dei propri averi, ovviamente, senza mai estendere la propria consulenza fino ad influenzare la volontà del disponente. Sarà segreto, invece, quel testamento la cui redazione non spetta al notaio, bensì, è affidata al testatore stesso o da un terzo da lui designato²².

La segretezza risiede nel fatto che il disponente, pur potendo dichiarare di aver provveduto a fare testamento, lascia celate le proprie volontà ivi trascritte. L'atto così preparato va sigillato dallo stesso testatore, al quale spetta consegnarlo personalmente al notaio alla presenza di due testimoni, comunicando espressamente il contenuto.

Ovviamente il testamento olografo e quello segreto stati depositati presso un notaio possono essere ritirati in qualsiasi momento ritirati dal testator, secondo quanto disposto dall'art. 608 c.c.

²² Capozzi, G. *Successioni e donazioni*, Giuffrè, Milano, 2015.

La scelta del testamento segreto può essere dovuta al fatto che, in tal modo, il disponente può preservare la propria privacy, giacchè dell'atto non è reso pubblico il contenuto, nonché, beneficiare della certezza che non venga sottratto, alterato o distrutto.

A contraddistinguere il testamento segreto è il fatto che non interviene a mediare, recepire e trascrivere la volontà testamentaria il notaio, in quanto questi non conosce affatto il contenuto del testamento che gli viene consegnato in plico sigillato.

Altresì, a differenza del testamento olografo che è una semplice scrittura privata, al testamento segreto è richiesto il rispetto di una doppia formalità pubblica, ossia, la consegna al notaio del testamento in plico sigillato e la dichiarazione del testatore, ricevuta dal notaio alla presenza di due testimoni, che nella busta chiusa è presente la sua volontà testamentaria²³.

Si dicono speciali quei testamenti legati a situazioni speciali, quindi, ricevuti dal notaio in presenza di situazioni anomale da persone che esercitano determinate funzioni (come il sindaco, comandante di nave).

²³ Busani, A., *La successione mortis causa*, Cedam, Padova, 2020.

Queste casistiche, quindi, si caratterizzano per le seguenti specificità:

- formalità ridotte;
- margine di possibilità che le ultime volontà siano rese ad un pubblico ufficiale che non sia il notaio;
- limitata efficacia temporale, perché perdono loro efficacia trascorsi decorsi tre mesi dal giorno in cui il testatore è stato in grado di testare in via ordinaria.

Le ipotesi tassative in cui può essere ammesso testamento speciale sono²⁴:

- al sopraggiungere di malattie contagiose o di calamità pubbliche o infortuni;
- durante la navigazione marittima ed aerea;
- per i militari o assimilati.

A caratterizzare il testamento è anche la natura patrimoniale, visto che, come si evince ex art. 587 c.c., attraverso di esso, l'autore decide e dispone dei propri averi.

²⁴ Campagnolo, R. *Le successioni mortis causa*, Utet Giuridica, Torino, 2011.

Peraltro, al secondo comma dell'art. 587 c.c., è sottolineato che alle disposizioni a contenuto non patrimoniale (riconoscimento di un figlio naturale, l'istituzione di una fondazione) si può assegnare efficacia solo se strutturate in un testamento, anche nel caso non siano presenti volontà di carattere patrimoniale, purché la legge ammetta nello specifico di inserirle in esso.

§ 4. Il legato

L'art. 588, co. 1 c.c. prevede che «Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario»²⁵.

Al di là della distinzione tra successione a titolo universale e a titolo particolare, con riferimento alle attribuzioni patrimoniali, la distribuzione dei singoli può essere disposta, non solo a titolo di legato, ma anche a titolo universale.

Secondo la normativa, infatti, «l'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio»²⁶.

²⁵ Cian, G., Trabucchi, A. *Commentario breve al Codice civile*. Complemento giurisprudenziale. CEDAM, Padova, 2021.

²⁶ Come, ad esempio, nel caso in cui vengono attribuiti tutti i beni mobili ad un soggetto e i beni immobili ad un altro, non è escluso che la disposizione sia a titolo universale, potendosi determinare la quota di patrimonio in base alla proporzione dei singoli beni con l'intero patrimonio. Art. 588, comma 2, cc.

È questa la fattispecie definita *institutio ex re certa*, indirizzata a verificare se il *de cuius*, indicando determinati beni, abbia o meno voluto considerarli come quota parte del patrimonio, adottando una visione complessiva dell'asse ereditario e dei suoi valori²⁷.

Nell'ipotesi affermativa, il soggetto beneficiario assumerà la qualità di erede.

L'assegnazione di determinati beni si configura invece come legato qualora il *de cuius* abbia voluto attribuire singoli individuati beni non considerati come quota del suo patrimonio.

Per qualificare un'attribuzione patrimoniale *mortis causa* come eredità o legato, quindi, è necessario svolgere un'indagine circa la volontà del *de cuius*²⁸.

Nel caso in cui quest'ultimo, pur indicando determinati diritti, voleva attribuirli come quota del patrimonio, trattasi di eredità; se invece la volontà è di lasciare quei diritti come singoli lasciti a titolo particolare, si tratterà di legato.

Oltre che riguardo alle differenti attribuzioni patrimoniali, la distinzione tra erede e legatario rileva, anche con riguardo agli effetti ed alle modalità di acquisto, rispettivamente, dell'eredità e

²⁷ Cian, G., Travucchi, A. *Breviaria iuris*, Cedam, 2010 nel Commento all'art. 588 c.c.

²⁸ Cian, G., Trabucchi, A. *Commentario breve al Codice civile*. Complemento giurisprudenziale. CEDAM, Padova, 2021.

del legato²⁹: mediante accettazione nel primo caso, automaticamente nel secondo, salva la facoltà di rinunziarvi.

Un'altra fondamentale differenza tra erede e legatario attiene al profilo della responsabilità per i debiti ereditari, in quanto diversamente dall'erede, il legatario non risponde di questi ultimi o, comunque, può essere tenuto a risponderne, solo nei limiti del valore del legato.

²⁹ Sull'eredità cfr. art. 459 c.c.; sul legato cfr. art. 649, co. 1 c.c.

§ 5 Capacità di disporre e di ricevere per testamento

È la capacità di agire, intendere e volere a determinare la capacità di disporre per testamento.

Di conseguenza, avendosi a che fare con un atto di disposizione *mortis causa* del proprio patrimonio, l'ordinamento prevede che possano disporre per testamento coloro che non siano dichiarati incapaci per legge; sono incapaci di testare i minori, gli interdetti e gli incapaci di intendere e di volere nel momento in cui abbiano fatto il testamento; l'inabilitato può invece testare.

Naturalmente, l'incapacità va valutata con al momento in cui si fa il testamento e non al momento dell'apertura della successione; di conseguenza, sarà valido il testamento predisposto precedentemente alla dichiarazione di interdizione³⁰.

Nel caso venga riscontrata incapacità del testatore, è prevista la facoltà di impugnare il testamento da chiunque vi abbia interesse, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stata

³⁰ Campagnolo, R. *Le successioni mortis causa*, Utet Giuridica, Torino, 2011.

data esecuzione alle disposizioni testamentarie, pena prescrizione del diritto.

Parlando, di contro, della capacità di ricevere per testamento, opera quanto contemplato in materia di successione.

Non si tratta di una incapacità assoluta di succedere per testamento, giacché le singole norme dettano tempi e modi della condizione di incapacità, da accertarsi caso per caso.

In pratica, il legislatore vuole tutelare, in tal modo, la piena ed assoluta libertà di esprimere la volontà del testatore, suscettibile di subire condizionamenti da chi ha intrattiene con lui un delicato rapporto soggettivo ed oggettivo³¹.

Pertanto, non sono capaci di succedere: il tutore e protutore, se è la persona sottoposta a tutela a disporre in suo favore, che non sia ascendente, discendente, coniuge, fratello o sorella del testatore; il notaio che ha redatto l'atto, i testimoni e l'interprete eventualmente intervenuti al testamento; oppure colui che ha scritto (salvo approvazione del testatore o nell'atto della consegna) o il notaio che ha ricevuto il testamento segreto³².

³¹ *Ibidem*.

³² Stanzione, P. *Manuale di Diritto Privato*, Torino, 2013.

CAPITOLO TERZO:

LA PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO

SOMMARIO: § 6. Procedura di pubblicazione - § 7. Nullità delle disposizioni testamentarie - § 8. Revoca - §9. Esecutore testamentario

6 §. Procedura di pubblicazione

Una volta aperta la successione, il testamento olografo e quello segreto devono essere pubblicati, al fine di rendere noto a tutti gli interessati il loro contenuto.

Parlando di testamento pubblico invece, ciò non accade, in quanto la forma notarile dell'atto già ne implica la pubblicazione.

Questa consiste nella trasposizione del contenuto del testamento in un verbale redatto dal notaio.

Ai sensi dell'art. 620 c.c. chiunque sia nel possesso di un testamento olografo ha l'obbligo di presentarlo ad un notaio per la pubblicazione, obbligo che non è tuttavia sanzionato, né è previsto un termine³³.

Nel caso di testamento segreto, il medesimo articolo prevede che se il testamento «è stato depositato dal testatore presso un notaio la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario».

Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena questi ha notizia della morte del testatore.

A seguito della morte del testatore, il testamento olografo e segreto viene reso pubblici per intercessione dell'istituto della pubblicazione, mentre, per il testamento pubblico, come detto, la pubblicazione avviene immediatamente ed il notaio provvede alla semplice comunicazione.

La pubblicazione non incide sulla validità dell'atto ma solo sulla possibilità di chiederne giudizialmente l'esecuzione, oltre al fatto di iscriverlo nei pubblici registri.

³³ Campagnolo, R. *Le successioni mortis causa*, Utet Giuridica, Torino, 2011.

La legge prevede, altresì, che chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per l'apertura e la pubblicazione.

Ai sensi dell'art. 623 c.c. «Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli è nota la morte del testatore, o, nel caso di testamento olografo o segreto, dopo la pubblicazione, comunica l'esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza»³⁴.

Il notaio è tenuto, poi, a comunicare l'esistenza del testamento agli eredi e ai legatari di cui conosce il domicilio o la residenza.

³⁴ P. Stanzione, *Manuale di Diritto Privato*, Torino, 2013.

§7. Nullità delle disposizioni

testamentarie

Un testamento potrà dirsi inefficace per la presenza di vizi che rendono il testamento annullabile o nullo. Tali vizi possono riguardare l'intero testamento o singole disposizioni testamentarie.

Per tale ragione si è soliti distinguere tra nullità o annullabilità integrale o parziale.

La nullità integrale del testamento può essere dovuta a difetto della forma prescritta nei seguenti casi³⁵:

- per il testamento olografo, qualora manchi l'autografia o la sottoscrizione;
- per il testamento pubblico, qualora non risultino redatte per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o della sottoscrizione dell'uno o dell'altro.

Il notaio non ha l'obbligo di ricercare gli eredi e legatari di cui non conosca la residenza o il recapito; qualora il notaio non

³⁵ Busani, A., *La successione mortis causa*, Cedam, Padova, 2020.

proceda alle suddette formalità indicate nell'art. 623 c.c. gli interessati potranno richiedere il risarcimento del danno.

La nullità attiene ai vizi gravi di forma che possono far sorgere dubbi circa la provenienza del testamento dalla persona del *de cuius* (ad esempio la mancanza di autografia o sottoscrizione nel caso di testamento olografo).

Per il testamento olografo, si parla di nullità anche quando l'autografia manca solo in parte, giacché la forma di tale testamento esige che l'intero testamento sia redatto dal testatore (artt. 601-602 c.c.).

Il testamento pubblico sarà, quindi, nullo per difetto di forma quando³⁶:

- la volontà testamentaria non è stata tradotta per iscritto dal notaio;
- manca la sottoscrizione del testatore;
- non sono state osservate le formalità richieste per il caso di impedimento alla sottoscrizione (dichiarazione del testatore sulla causa dell'impedimento e menzione di questa dichiarazione prima della lettura del testamento);
- manca la sottoscrizione del notaio.

³⁶ Capozzi, G. *Successioni e donazioni*, Giuffrè, Milano, 2015.

Per il testamento segreto si parla di nullità se non risultano rispettate le forme previste dagli artt. 604-605 c.c., salvo che esso non valga come olografo.

Gli altri difetti di forma, invece, non danno luogo alla nullità ma alla mera annullabilità del testamento.

Circa la nullità parziale del testamento, si osserva che in varie ipotesi la nullità colpisce una o più singole disposizioni, lasciando valide le altre³⁷.

Ciò accade innanzitutto per illiceità del motivo, inteso quale ragione, spinta a disporre in favore di una determinata persona. Questo determina la nullità delle singole disposizioni a condizione che:

- sia illecito, cioè contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
- risulti dal testamento sotto forma di condizione o modo;
- sia stato l'unico che abbia spinto il testatore a disporre.

Oltre al motivo rileva anche l'indeterminatezza dell'oggetto o del beneficiario della disposizione: ciò accade qualora non possa essere determinato in alcun modo il destinatario oppure la sua

³⁷ Busani, A., *La successione mortis causa*, Cedam, Padova, 2020.

determinazione dipenda dall'arbitrio di un terzo o se da quest'ultimo dipenda la determinazione della quota dell'eredità o dell'oggetto o quantità del legato.

L'azione di annullamento si prescrive entro 5 anni, non decorrenti dall'apertura della successione ma dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

Un'importante differenza rispetto alla comune azione di annullamento contrattuale risiede nel fatto che la legittimazione ad agire spetta a chiunque vi abbia interesse, dunque, chi dall'annullamento possa acquistare diritti.

Si evidenzia che la natura personale del testamento impedisce che la determinazione del destinatario e del suo contenuto sia rimessa all'arbitrio di un terzo.

Le ipotesi di annullabilità integrale del testamento sono invece le seguenti³⁸:

- vizio di forma: per i difetti di forma diversi da quelli previsti per la nullità del testamento, ad esempio, per mancanza della data nel testamento olografo; oppure nel caso di lettura de testamento pubblico in assenza di testimoni.

³⁸ Capozzi, G. *Successioni e donazioni*, Giuffrè, Milano, 2015.

- vizio di capacità del testatore: visto che, ai sensi dell'art. 591 c.c. possono disporre per testamento coloro che non siano dichiarati incapaci dalla legge (minore, interdetto e l'incapace naturale); in tali casi il testamento può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse e l'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

L'annullabilità delle singole disposizioni dipende invece da vizi della volontà: la disposizione testamentaria può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse quando è l'effetto di errore, di violenza o di dolo.

Sono legittimati ad impugnare le disposizioni testamentarie tutti coloro che potrebbero ricevere vantaggi dall'annullamento della disposizione testamentaria³⁹.

L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è avuta notizia della violenza, del dolo o dell'errore.

Ai sensi dell'art. 624 c.c. anche l'errore sul motivo è causa di annullamento della disposizione testamentaria qualora sia stato

³⁹ Bonilini, G. *Commentario del Codice civile - Delle Donazioni* (Artt. 769-809). Utet Giuridica, Torino, 2014.

causa unica e determinante dell'atto, senza cui il testatore non avrebbe testato o avrebbe testato in maniera diversa.

L'errore consiste nella falsa rappresentazione della realtà (errore di fatto o errore di diritto) condizionante la formazione della volontà; la violenza consiste nel costringimento psicologico (cd. violenza morale); il dolo consiste in raggiri posti in essere da un soggetto per deviare la volontà del testatore senza la quale avrebbe disposto diversamente.

Il testamento può essere in qualsiasi momento revocato dal soggetto testante, che può ritrattare la volontà espressa in precedenza⁴⁰.

⁴⁰ Bonilini, G. *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, Giuffrè, Milano, 2009.

§ 8. Revoca

Ex art. 679 c.c., è prevista l'impossibilità di rinunciare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie e che ogni clausola o condizione contraria si considera senza effetto.

Il Codice Civile prevede le seguenti fattispecie di revoca⁴¹:

- revoca espressa, quale dichiarazione di volontà, unilaterale e non recettizia, contenuta in un nuovo testamento o in un atto notarile, mediante la quale si rendono inefficaci le disposizioni testamentarie precedenti;
- revoca tacita o implicita, allorché il testamento posteriore, che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla, in questi, soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili, senza tuttavia manifestare un'espressa volontà di revocarlo;
- revoca presunta: si ha nel caso in cui le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l'esistenza o la

⁴¹ Busani, A., *La successione mortis causa*, Cedam, Padova, 2020.

sopravvenienza di un figlio o discendente del testatore (anche adottivo) ovvero per il riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio; la revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento. La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi.

La revoca totale o parziale di un testamento può essere a sua volta revocata (cd. revoca della revoca) seguendo le formalità di cui all'art. 680 c.c.: deve essere espressa⁴².

⁴² Busani, A., Smaniotto, E. *L'eredità in parole semplici*. N.p., IlSole24Ore Publishing and Digital, 2023.

§ 9. Esecutore testamentario

Il Legislatore prevede lo strumento della conferma o dell'esecuzione volontaria delle disposizioni testamentarie.

Ex art. 590 c.c., infatti, è disposto che la nullità del testamento o di una singola disposizione possa essere superata mediante la conferma e l'esecuzione volontaria.

La nullità non può dunque essere fatta valere da chi conoscendo la causa di nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione.

La conferma può essere sia espressa che tacita: nel primo caso occorre un atto scritto, mentre, nel secondo caso, il comportamento fattivo dimostra la volontà di adempiere alla volontà del *de cuius* tacita⁴³.

Il testatore, per garantire un'esatta esecuzione al testamento può nominare, nel testamento, uno o più esecutori testamentari, e, per il caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare, altro o altri in loro sostituzione.

Non possono essere nominati esecutori testamentari coloro che non hanno la piena capacità di agire (minore, interdetto,

⁴³ Capozzi, G. *Successioni e donazioni*, Giuffrè, Milano, 2015.

inabilitato); anche un erede o un legatario può essere nominato esecutore testamentario.

L'esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto.

A tal fine, salvo contraria volontà del testatore, a questa figura spetta amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte.

Il testatore non può esonerare l'esecutore dalla responsabilità della gestione e dall'obbligo di rendere conto al termine della stessa, entro un anno dalla morte del testatore⁴⁴.

L'esecutore deve amministrare come un buon padre di famiglia e può compiere tutti gli atti di gestione occorrenti. Quando è necessario alienare beni dell'eredità, deve chiederne l'autorizzazione all'autorità giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi.

⁴⁴ Busani, A., *La successione mortis causa*, Cedam, Padova, 2020.

§ 10. Azione di riduzione

Può verificarsi il caso in cui il *de cuius* abbia effettuato in vita donazioni oppure che il medesimo abbia posto in essere disposizioni testamentarie in grado di ledere la quota di riserva.

Il rimedio proposto in dette ipotesi, al fine di reintegrare la suddetta quota, è l'azione di riduzione.

L'esercizio di tale azione è diretto a far dichiarare invalidi (integralmente o parzialmente) gli atti che hanno avuto come effetto la lesione della quota di riserva.

Preliminare all'azione di riduzione è la riunione fittizia che può eseguirsi solo al momento dell'apertura della successione.

In primo luogo, si determina il valore dei beni (mobili, immobili e crediti) caduti in successione⁴⁵.

Da tale somma si sottraggono eventuali debiti del *de cuius*: è questo il modo di determinare l'asse ereditario rispetto al quale si determina la quota di riserva e quella disponibile.

Considerando l'ammontare del patrimonio così determinato è possibile stabilire se le disposizioni testamentarie o donazioni

⁴⁵ Belgiorno, E. M. *Il testamento*. Milano, 2019.

effettuate in vita siano o meno lesive della quota di legittima. I legittimari possono far valere il loro diritto alla quota legittima anche contro la volontà testamentaria del *de cuius*, chiedendo la riduzione delle disposizioni testamentarie fino ad ottenere una quota di eredità pari al valore della loro legittima.

Qualora la riduzione delle disposizioni testamentarie non sia sufficiente a integrare tale valore, i legittimari possono chiedere anche la riduzione delle donazioni fatte dal *de cuius*.

Per esercitare tale azione, il legittimario ha l'onere di accettare con beneficio di inventario; la decadenza dal beneficio non comporta la perdita della facoltà di esercitare l'azione di riduzione⁴⁶.

Questa si prescrive in dieci anni, decorrenti dal giorno dell'apertura della successione.

Per i crediti si provvede a una valutazione a seconda che siano esigibili o meno. Quelli inesigibili vanno stralciati.

Le donazioni si riducono una ad una cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori.

Si evidenzia che la legge ha introdotto anche novità riguardanti proprio la tutela degli acquirenti di beni ricevuti in donazione.

⁴⁶ Campagnolo, R. *Le successioni mortis causa*, Utet Giuridica, Torino, 2011.

In particolare, se l'azione di riduzione è domandata dopo 20 anni dalla trascrizione della donazione (e il bene viene recuperato), le ipoteche e i pesi (ad es. l'usufrutto) restano efficaci, fermo però restando «l'obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni» (art. 561 c.c.), e sempre che la domanda di riduzione sia stata proposta entro 10 anni dall'apertura della successione.

Se, invece, l'azione di riduzione viene esperita entro 20 anni dalla donazione e risulta con esito positivo, il bene recuperato dal legittimario rimane libero da pesi e ipoteche.

Affinché il termine di 20 anni dalla donazione non pregiudichi i diritti degli stretti congiunti del donante e la sua decorrenza sia quindi sospesa, è consentita al coniuge e ai parenti in linea retta (art. 563 c.c.) l'opposizione stragiudiziale alla donazione.

Ad essi, infatti, compete notificare al donatario e ai suoi aventi causa e trascrivere nei pubblici registri un atto stragiudiziale (ossia, non proposto avanti al giudice) di opposizione alla donazione⁴⁷.

⁴⁷ Busani, A., Smaniotto, E. *L'eredità in parole semplici*. N.p., IlSole24Ore Publishing and Digital, 2023.

In tale modo viene sospeso il termine ventennale previsto per la donazione; l'opposizione perde effetto se non viene rinnovata prima che siano trascorsi 20 anni.

Si tratta di un'azione universale in quanto ha per oggetto non beni singoli determinati, ma l'universalità di beni, cioè l'eredità, ed è diretta ad ottenere il riconoscimento della qualità di erede.

CAPITOLO QUARTO

L'EREDITÀ

SOMMARIO: § 11. La collazione - § 12. Comunione e divisione ereditaria

§ 11 La collazione

La collazione è l'atto con il quale i soggetti che accettano l'eredità conferiscono nell'asse ereditario quanto ricevuto dal *de cuius* in donazione.

La collazione è obbligatoria per legge, salvo che il donatario ne sia dispensato dal donante nei limiti della quota disponibile e questo onde evitare una disparità di trattamento tra i coeredi.

La dispensa dalla collazione, espressamente prevista dall'art. 737 c.c., è qualificabile come negozio giuridico unilaterale con il quale

il donante esonera il donatario dall'obbligo di conferire ai coeredi ciò che ha ricevuto dal defunto per donazione.

Ai sensi dell'art. 737 comma 2, c.c. detta dispensa non produce effetto, se non nei limiti della quota disponibile.

In questo modo viene garantita una tutela alla quota riservata ai legittimari "intangibile".

Pertanto, qualora la dispensa dovesse comportare lesione della legittima, il donatario sarà tenuto a conferire quanto ricevuto in eccedenza rispetto alla disponibile⁴⁸.

L'effetto della dispensa dalla collazione riguarda, dunque, solo l'ammontare economico e non anche la sfera patrimoniale, fermo restando che l'ammontare del *donatum* sia pari alla legittima o, in caso di esubero, alla quota disponibile.

Nel caso in cui la donazione sia pari alla quota che spetta per legge all'erede, e non leda le quote previste per gli altri eredi, egli potrà ritenere la liberalità ricevuta, senza dover effettuare l'imputazione mediante il versamento di denaro o la restituzione in natura del bene (come dell'immobile donato).

⁴⁸ Busani, A., Smaniotto, E. *L'eredità in parole semplici*. N.p., IlSole24Ore Publishing and Digital, 2023.

Qualsiasi eccedenza rispetto a tale quota andrà compensata in denaro dal beneficiario della dispensa.

La dispensa dalla collazione si differenzia dalla donazione in quanto quest'ultima è una liberalità *inter vivos*, la prima invece riguarda una disposizione *mortis causa*.

Il disponente, infatti, va a disciplinare una vicenda che ha a che fare con l'attribuzione e la distribuzione delle attività non già come facenti parte del suo patrimonio attuale, bensì come appartenenti all'asse ereditario per il post morte.

Per quanto riguarda i beni soggetti a collazione, occorre distinguere tra beni mobili ed immobili.

Nel caso oggetto della donazione sia un bene immobile, la collazione può realizzarsi o conferendo il bene in natura o imputando il valore del bene al tempo dell'apertura della successione alla propria quota ereditaria⁴⁹.

In caso sia un bene mobile la collazione si fa per imputazione, nel senso che, invece della consegna del bene, sarà data la cifra in denaro corrispondente al valore del bene al momento dell'apertura della successione.

⁴⁹ Capozzi, G. *Successioni e donazioni*, Giuffrè, Milano, 2015.

Nel caso in cui oggetto della donazione sia una somma di denaro, l'importo della donazione è assegnato al donatario e, contemporaneamente, ogni discendente non donatario riceve materialmente una pari somma utilizzando il denaro esistente nell'eredità.

Se il denaro appartenente all'asse ereditario non è sufficiente e il ⁵⁰donatario non vuole conferire direttamente la somma ricevuta in donazione, i discendenti non donatari preleveranno beni mobili o immobili esistenti nell'asse, in proporzione delle rispettive quote.

⁵⁰ *Ibidem.*

§ 12. Comunione e divisione dell'eredità

Presupposto della divisione ereditaria è l'esistenza della comunione, la quale sorge nel caso in cui più soggetti chiamati all'eredità, per legge o per testamento (coeredi), risultino contitolari dei beni appartenenti all'asse ereditario.

L'oggetto della comunione ereditaria è pertanto costituito dalla contitolarità di diritti reali.

Nel caso in cui gli eredi siano più di uno, non si ha una situazione di comunione solo qualora il testatore abbia provveduto a dividere i beni del suo patrimonio mediante il testamento. Ciascun coerede può chiedere, in qualunque momento, la divisione delle quote.

La divisione ereditaria si configura, pertanto, come l'atto con il quale si scioglie la comunione ereditaria determinatasi al momento dell'apertura della successione⁵¹.

⁵¹ Busani, A., Smaniotto, E. *L'eredità in parole semplici*. N.p., IlSole24Ore Publishing and Digital, 2023.

Alla divisione devono obbligatoriamente partecipare tutti i coeredi ovvero i loro successori a titolo universale o a titolo particolare (legatari).

Tale procedura può essere effettuata d'accordo fra le parti (cd. divisione amichevole o contrattuale) o essere realizzata tramite l'autorità giudiziaria (cd. divisione giudiziale).

Una volta avvenuta la divisione, ciascun erede è unico successore in tutti i beni componenti la sua quota, e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari.

Sono oggetto della divisione i beni facenti parte della massa ereditaria (mobili, immobili ecc.).

Possono realizzarsi due tipologie di divisione: in natura o con conguagli in denaro.

Nel primo caso la divisione deve aver luogo in natura se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti⁵².

La seconda ipotesi riguarda la divisione con conguagli in denaro. L'art. 728 c.c. prevede, infatti, che l'ineguaglianza in natura nelle quote si compensa con un equivalente in denaro. Nel caso invece in cui i beni risultino indivisibili, è possibile che si valuti la

⁵² *Ibidem*.

necessità di procedere alla vendita dei medesimi a un terzo o all'attribuzione a un condividente in cambio di una corrispondente somma di danaro da dividere tra i coeredi.

Con riguardo alla divisione ereditaria è possibile procedere alla vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari.

Se i coeredi aventi diritto a oltre la metà dell'asse ereditario sono d'accordo sulla necessità della vendita per il pagamento dei debiti ereditari, si procede alla vendita dei beni, mobili e immobili, la cui cessione rechi il minor pregiudizio agli interessi dei condividenti.

CAPITOLO QUINTO

ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ

SOMMARIO: § 13. Delazione - § 14. Accettazione dell'eredità - § 15.

§ 13. Delazione

Il procedimento successorio è un fenomeno complesso che si articola in fasi logicamente e cronologicamente successive.

La prima delle tre fasi è l'apertura della successione che, a norma dell'art. 456 c.c., si verifica al momento della morte e nel luogo dell'ultimo domicilio del *de cuius*.

L'articolo in esame, quindi, innanzitutto individua nella morte l'evento produttivo della apertura della successione⁵³.

A seguire, comprende due elementi di particolare importanza:

- la determinazione temporale, quale momento di inizio del fenomeno successorio;

⁵³ Cian, G., Trabucchi, A. *Commentario breve al Codice civile*. Complemento giurisprudenziale. CEDAM, Padova, 2021.

- la determinazione spaziale, quale sede del fenomeno successorio.

In particolare, ai fini della individuazione del luogo di apertura della successione si ha esclusivo riguardo all'ultimo domicilio del defunto, ossia a quello in cui aveva stabilito il centro principale dei propri affari e interessi, sia materiali ed economici sia morali, sociali e familiari.

Non rilevano, nè il luogo della morte, nè la dimora nè la residenza del *de cuius*.

A quest'ultima tuttavia si fa riferimento, nell'ambito del fenomeno successorio, in alcune ipotesi sia pure eccezionali.

Si ha poi la seconda fase costituita dalla vocazione, ossia, la designazione fatta per legge o per testamento di coloro i quali dovranno succedere⁵⁴.

Va subito evidenziato che questa definizione non coincide con quella codicistica: laddove all'art. 460 c.c. si parla di chiamato, infatti, il legislatore in realtà fa riferimento a colui il quale è già delato.

⁵⁴ Busani, A., *La successione mortis causa*, Cedam, Padova, 2020.

I poteri di cui gode il soggetto, che sia soltanto chiamato alla eredità, sono differenti rispetto a colui in quale è già delato.

La qualifica di vocato alla eredità non è irrilevante per l'ordinamento giuridico.

Per i soggetti in questione, ossia quanti siano solo chiamati, spettano poteri, sia pure minori rispetto al delato, idonei a tutelare la loro aspettativa di delazione.

Il termine "delazione" dell'eredità risale al diritto romano ed indica l'offerta del patrimonio ereditario ad un soggetto il quale ha, di conseguenza, il diritto di acquistarlo attraverso un atto di accettazione, o di rinunciarvi⁵⁵.

La delazione consiste precisamente nel prodursi dell'effetto specifico del titolo legale o testamentario in favore del designato.

In realtà è necessario sottolineare che la distinzione tra le due nozioni rispettivamente, di vocazione e delazione non è pacifica in dottrina, in quanto la distinzione tra delazione e vocazione non troverebbe alcun riscontro normativo e, in definitiva, potrebbe anche finire per duplicare lo stesso concetto.

⁵⁵ Capozzi, G. *Successioni e donazioni*, Giuffrè, Milano, 2015.

Secondo un'opinione, infatti, la vocazione e la delazione rappresenterebbero lo stesso fenomeno visto da due punti di vista diversi, oggettivo il primo e soggettivo il secondo.

Sotto il primo profilo si intende il complesso dei rapporti giuridici, facenti capo al *de cuius*, tutelato al fine di essere attribuito all'erede; sotto il profilo soggettivo si intende, invece, la chiamata per legge o per testamento, diretta a prendere il posto del soggetto estinto.

Per altra ricostruzione, ancora, la vocazione rappresenterebbe il titolo in forza del quale avviene la delazione⁵⁶.

In particolare, qualora la disposizione testamentaria fosse sottoposta a condizione sospensiva la delazione non sarebbe attuale e l'attribuzione del diritto di successione risulterebbe produttiva di effetti solo al verificarsi dell'evento dedotto in condizione: in questa fase, l'eredità o il legato rimarrebbero vincolati a favore del beneficiario.

La delazione sarebbe sospesa anche nei casi di disposizione testamentaria a favore di nascituro non concepito e di ente giuridico da costituire: in tale ipotesi, la *condicio* potrebbe

⁵⁶ Busani, A., Smaniotto, E. *L'eredità in parole semplici*. N.p., IlSole24Ore Publishing and Digital, 2023.

ritenersi legale e riguarderebbe la venuta ad esistenza del beneficiario stesso.

La possibilità che la delazione non si realizzi al momento della apertura della successione e, cioè, che il successibile possa conseguire non già l'eredità ma proprio il diritto di accettare o meno quanto a lui devoluto dal *de cuius* solo in un tempo posteriore, costituirebbe la conferma, secondo l'opinione di autorevole dottrina, della tesi che vede distinte le nozioni di delazione e vocazione o chiamata alla successione.

La delazione successiva all'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria da parte del chiamato anche l'accettazione (o mediante *aditio* ovvero per effetto di *pro herede gestio* oppure ancora per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.).

Al soggetto delato e non al chiamato spettano, prima dell'accettazione, particolari prerogative e, precisamente, il diritto di accettare l'eredità e l'esercizio di una serie di atti conservativi come previsto dall'art. 460 c.c.

La delazione può avere titolo solo nella legge o nel testamento, essendo vietata la delazione pattizia, ossia, il patto successorio istitutivo, stante l'espresso divieto contenuto nell'art. 458 c.c.

Con la delazione si offre al chiamato il diritto di accettare l'eredità, laddove per l'acquisto della qualità di erede, sia nell'ipotesi di successione legittima che in quella di successione testamentaria, è necessaria, anche da parte dello stesso, l'accettazione, secondo quanto chiaramente prescritto dall'art. 459 c.c.

In senso lato si può dire che l'accettazione dell'eredità è l'atto giuridico che consente al chiamato di diventare erede con efficacia retroattiva, operando in maniera che non si verifichi soluzione di continuità con il *de cuius*.

La qualità di erede, dunque, può conseguire alternativamente all'accettazione espressa, che si configura come un negozio unilaterale non recettizio, o tacita, che si configura quale comportamento concludente del chiamato all'eredità⁵⁷.

Si definisce "espressa" l'accettazione quando avviene mediante *aditio*, cioè attraverso dichiarazione esplicita di volontà, con cui si accetta l'eredità oppure si assume il titolo di erede, in un atto pubblico o in una scrittura privata.

⁵⁷ Gazzoni, F. *Manuale di diritto privato*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019.

In tale fattispecie, si tratta di un negozio formale *ad essentiam*. Più frequente nella pratica è, però, la fattispecie di accettazione in forma "tacita", effetto di *pro herede gestio*, cioè del compimento da parte del chiamato di atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e che questi non potrebbe compiere se non nella qualità di erede (art. 476 cod. civ.).

In ambedue i casi, la semplice delazione non è che la situazione in base alla quale i beni ereditari sono oggettivamente a disposizione dei chiamati, il cui diritto di accettare l'eredità si prescrive nel termine di dieci anni dal giorno di apertura della successione⁵⁸.

I soggetti che vi hanno interesse possono, comunque, domandare all'autorità giudiziaria di fissare un termine più breve entro cui il chiamato dichiarare se intende accettare o meno, trascorso inutilmente il quale il chiamato perde il diritto di accettare (art. 481 c.c.).

⁵⁸ Busani, A., Smaniotto, E. *L'eredità in parole semplici*. N.p., IlSole24Ore Publishing and Digital, 2023.

Anche un coerede può essere soggetto interessato a far fissare un termine entro il quale un altro coerede dichiari se accettare o meno.

In sintesi, pertanto, al fine di trasferire i diritti e gli obblighi del *de cuius* deve essere offerto il patrimonio del medesimo ai successori: ciò avviene mediante la cd. "delazione", che conferisce il diritto di accettare l'eredità in quanto viene offerta la facoltà di accettare i beni ereditari. Vocazione e delazione ereditaria, dal punto di vista temporale coincidono dato che, normalmente, l'individuazione del successore implica la contestuale offerta dell'eredità.

Può anche verificarsi l'ipotesi in cui i due istituti non coincidano sul piano temporale, ad esempio nel caso in cui la delazione sia sottoposta a condizione sospensiva^{59a}.

La delazione, dunque, consiste nell'individuazione della persona a cui l'eredità è offerta (cd. chiamato all'eredità).

Può accadere che tale individuazione sia dubbia oppure che al *de cuius*, non subentri immediatamente un successore; a tal fine la disciplina civilistica prevede, da un lato, specifici poteri del

⁵⁹ Ibidem.

chiamato, e dall'altro, uno specifico istituto: la cd. eredità giacente.

Le specifiche azioni di tutela del patrimonio del *de cuius*, previste nel caso in cui non sia ancora avvenuta l'accettazione, che il delato può esercitare sono:

- le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari indipendentemente dalla loro materiale apprensione necessarie a tutelare il patrimonio del *de cuius*;
- gli atti conservativi, cautelari, di vigilanza e di amministrazione temporanea dei beni ereditari;
- il delato può farsi autorizzare dal tribunale a vendere i beni che non possono essere conservati o la cui conservazione comporta grave dispendio⁶⁰.

Il chiamato non può compiere gli atti sopra indicati qualora si sia provveduto alla nomina di un curatore dell'eredità ai sensi dell'articolo 528 c.c.

Per evitare, inoltre, che il patrimonio del *de cuius* rimanga privo di titolare e senza tutela giuridica, è previsto l'istituto dell'eredità giacente, che prevede la nomina di un curatore da parte

⁶⁰ Galasso, A., Palmeri, G. *Istituzioni del diritto privato*, Zanichelli, Bologna, 2020.

dell'autorità giudiziaria con il compito di curare gli interessi dell'eredità fino al momento in cui quest'ultima venga accettata o, in mancanza dell'accettazione, venga devoluta allo Stato. Prima dell'accettazione dell'eredità, quindi, fra la morte del *de cuius* e l'eventuale accettazione può intercorrere anche molto tempo durante il quale il patrimonio del defunto si trova sprovvisto di un titolare.

L'ordinamento prevede che si abbia giacenza quando il chiamato non abbia ancora accettato l'eredità e non si trovi nel possesso di beni ereditari.

Secondo l'articolo 528 c.c. per aversi eredità giacente sono necessarie tre condizioni⁶¹:

- mancata accettazione dell'eredità;
- il chiamato non deve essere in possesso dei beni ereditari;
- sia stato nominato un curatore dell'eredità.

La nomina del curatore rappresenta l'inizio della "giacenza", per cui, ricorrendo le prime due condizioni, il tribunale della circoscrizione dove si è aperta la successione nomina, anche d'ufficio, un curatore dell'eredità cui sono conferiti i poteri previsti

⁶¹ Busani, A., Smaniotto, E. *L'eredità in parole semplici*. N.p., IlSole24Ore Publishing and Digital, 2023.

dal Codice Civile che cesseranno con l'accettazione della eredità. È possibile nominare un curatore nell'ipotesi in cui il chiamato non sia nel possesso dei beni ereditari poiché, in caso di possesso dei beni, ha a disposizione un determinato lasso di tempo per accettare o meno l'eredità e di conseguenza, il periodo in cui l'eredità rimane priva di titolare è limitato nel tempo.

Legittimati alla proposizione dell'istanza di nomina sono tutti coloro che abbiano interesse alla conservazione dei beni, per esempio i chiamati, i creditori ereditari e quelli del chiamato; ciò al fine di salvaguardare gli interessi sia di chi dovrà acquistarla sia di eventuali creditori.

L'istanza può anche essere proposta d'ufficio da parte del circondario in cui la successione si è aperta.

Secondo la dottrina si distingue l'eredità "giacente" dall'eredità "vacante"; quest'ultima si avrà solo quando non esistono più persone che possano accettare l'eredità, al di fuori dello Stato, mentre l'eredità giacente sussiste solo alle condizioni sopra illustrate.

L'istituto dell'eredità giacente, inoltre, presuppone che l'incertezza sulla sorte dell'eredità sia grave e possa prolungarsi per molto tempo.

Secondo la dottrina l'eredità giacente è un complesso di rapporti e dunque un patrimonio autonomo a disposizione del chiamato, ma da lui non ancora acquisito.

La delazione, conseguente all'apertura della successione ereditaria, pur rappresentandone il presupposto non è di per sé sufficiente all'acquisto dell'eredità, dato che è necessario che il chiamato proceda all'accettazione in forma espressa o tacita.

§ 14. La trascrizione

Con il termine trascrizione si intende la riproduzione in appositi registri di un documento che, attraverso tale operazione, viene reso conoscibile ai terzi.

Il documento può consistere in un contratto, in una dichiarazione unilaterale (accettazione della eredità, rinuncia all'usufrutto), in un provvedimento della autorità giudiziaria o amministrativa o ancora in un atto processuale.

Ad accumunare questi atti è la loro idoneità alla produzione di effetti costitutivi, modificativi, traslativi ed estintivi di diritti su beni immobili.

In dottrina è sorta, a tal proposito, accesa discussione per stabilire quale sia l'oggetto specifico della trascrizione: se cioè, oggetto immediato della stessa sia il fatto da cui scaturiscono determinati effetti, oppure i diritti costituenti il risultato di quel fatto.

Quest'ultima tesi distingue il titolo per la pubblicità, che costituisce il presupposto che legittima la pubblicità e l'oggetto della stessa, che è invece costituito dall'effetto giuridico.

Innanzitutto, la pubblicità tende a rendere conoscibile il fatto, l'atto, ma, ad essa non sfugge il risultato del fatto o dell'atto, cioè l'effetto giuridico.

La tipica funzione della trascrizione, volta a risolvere i conflitti fra più aventi causa da un medesimo autore, non si esplica anche nell'ambito degli acquisti per causa di morte.

In tali casi i possibili conflitti tra l'erede o il legatario e gli aventi causa dal *de cuius* per atto tra vivi o quelli tra erede e il legatario si risolvono indipendentemente dai principi della trascrizione.

La trascrizione in tali casi, dunque, assume altro tipo di rilievo e svolge una funzione differente ma fondamentale, in caso di esercizio dell'azione di petizione dell'eredità da parte dell'erede effettivo contro l'erede apparente, perché impedisce l'azione nei confronti degli aventi causa dall'erede apparente che siano in buona fede (art. 534 c.c.).

Il principio della continuità delle trascrizioni, sancito nell'art. 2650 c.c. si ha con agli acquisti *mortis causa*..

A prevedere la trascrizione di alcuni atti riguardanti le successioni fu la normativa fiscale, facendo obbligo ai pubblici ufficiali di trascrivere gli atti ricevuti quali la denuncia di successione, i testamenti pubblici, i processi verbali di deposito di testamenti

olografi, di apertura dei testamenti segreti, gli atti e le sentenze dai quali risultava la qualità di erede o legatario, l'accettazione o la rinuncia all'eredità.

Con tale previsione l'esigenza di pubblicità degli acquisti *mortis causa* veniva soddisfatta.

La trascrizione, quindi, disposta dall'art. 2648 cc.c non vale agli effetti dell'art. 2644 c.c. e non sarà idonea a risolvere i potenziali conflitti, tra erede o legatario ed aventi causa dal *de cuius* ma avrà solamente l'efficacia di cui all'art. 2650 c.c., vale a dire quella collegata al principio di continuità delle trascrizioni.

Essa, pertanto, non gioverà direttamente all'erede o al legatario ma servirà a rendere efficaci le trascrizioni prese contro di essi dai loro aventi causa.

Ai sensi dell'art. 2648 c.c. pone l'erede e il legatario hanno l'onere di trascrivere sia l'acquisto di un diritto reale immobiliare sia la liberazione da un diritto reale che spettava al *de cuius* su un bene immobile caduto in successione.

Occorre verificare quali siano gli atti che devono essere trascritti per rendere pubblico tale acquisto. L'art. 2648 c.c., per quanto riguarda l'acquisto a titolo di erede, dispone, coerentemente con i principi generali che regolano il fenomeno successorio, che

venga resa pubblica l'accettazione dell'eredità, distinguendo due ipotesi.

La prima, quella dell'accettazione espressa, prevede la trascrizione della dichiarazione del chiamato contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

La seconda, che si riferisce all'ipotesi di accettazione tacita dell'eredità, stabilisce che si possa chiedere la trascrizione sulla base dell'atto che abbia comportato accettazione qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

É opportuno qui sottolineare come, nel caso di accettazione tacita della eredità, la trascrizione possa essere effettuata soltanto quando dall'atto posto in essere si possa desumere in maniera inequivocabile l'esistenza della accettazione tacita.

Il fatto che la trascrizione non svolgerebbe la sua funzione tipica nel caso dei trasferimenti a causa di morte porta necessariamente a soffermarsi su quali siano, allora, gli effetti prodotti in relazione ai medesimi.

Occorre innanzitutto ricordare che la pubblicità in oggetto, posta in essere per detti trasferimenti, è inidonea a risolvere

direttamente un conflitto tra più aventi causa dal medesimo autore, mentre, ha piena efficacia sotto il profilo della continuità delle trascrizioni.

L'erede che trascrive il proprio acquisto, non beneficia degli effetti previsti per i casi di trascrizione degli atti *inter vivos* dall'art. 2644 c.c.

Egli, infatti, non può, attraverso la trascrizione, opporre il suo acquisto agli aventi causa per atto *inter vivos* dal *de cuius* né può opporlo agli altri eredi.

L'erede, infatti, non è terzo rispetto agli atti di disposizione compiuti dal suo autore bensì subentra nella stessa posizione del *de cuius* (nelle obbligazioni e nei diritti).

Il terzo, dunque, per far valere il proprio titolo di acquisto non deve mai invocare nei confronti dell'erede la avvenuta trascrizione allo stesso modo in cui non deve invocarla nei confronti del suo dante causa.

L'efficacia, invece, collegata alla trascrizione della accettazione dell'eredità nonché dell'acquisto del legato è quella di cui all'art. 2650 cod. civ. ed è disposta al fine di rendere continua la catena dei trasferimenti immobiliari⁶².

⁶² Capozzi, G. *Successioni e donazioni*, Giuffrè, Milano, 2015.

La legge sancisce, d'altra parte, l'inefficacia delle successive trascrizioni fino a che non sia stata effettuata quella dell'originario acquisto *mortis causa*.

Tuttavia, va rilevato che la trascrizione dell'acquisto dell'erede può rivestire un ruolo anche in alcune ipotesi di conflitto tra gli aventi causa dell'erede e gli aventi causa dal *de cuius*.

La soluzione in caso di un conflitto tra acquirente per atto tra vivi dal *de cuius* e acquirente dall'erede è fornita dalla applicazione degli artt. 2644 e 2650, comma secondo, c.c..

Se, infatti, l'avente causa dall'erede trascrive il suo acquisto senza che sia stato trascritto l'acquisto ereditario, egli può giovare della sua trascrizione esclusivamente come prenotazione e soltanto nei confronti degli altri aventi causa dall'erede che abbiano trascritto dopo di lui.

Se egli vuole, invece, fare salvo il suo acquisto anche contro gli altri eventuali aventi causa per atto tra vivi dal *de cuius* deve curare, prima di questi, la trascrizione contro il *de cuius*.

Solo alla trascrizione anche dell'acquisto avvenuto per accettazione della eredità prima della trascrizione dell'acquisto da parte del terzo acquirente per atto tra vivi dal *de cuius*, saldando

in tal modo a proprio favore la catena dei trasferimenti, potrà prevalere sull'acquirente dell'avente causa da *de cuius*.

Questa regola si giustifica considerando che in realtà l'erede è come se fosse egli stesso parte degli atti di disposizione del *de cuius*. Quindi, in realtà, i due atti di alienazione si considerano come se fossero posti in essere dal medesimo autore.

Tuttavia, non sarà sufficiente la priorità nella trascrizione affinché si abbia prevalenza di un acquirente rispetto all'altro ma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2648 c.c., sarà altresì necessario che l'acquisto ereditario sia stato, a sua volta, trascritto contro il *de cuius* e prima della trascrizione dell'alienazione da questi posta in essere.

In caso contrario, e cioè in mancanza della trascrizione dell'accettazione contro il *de cuius* ed a favore dell'erede, a prevalere sarà l'avente causa per atto tra vivi dal *de cuius*, anche se la trascrizione del suo acquisto dovesse essere successiva rispetto a quella effettuata dall'avente causa dell'erede.

Non potrà, infatti, operare l'efficacia prenotativa di cui all'art. 2650, comma secondo, prima parte, c.c., valevole solo per le trascrizioni in conflitto, la cui efficacia è ugualmente sospesa fino alla trascrizione dell'acquisto precedente.

Il discorso valevole per ribadire l'inefficacia della trascrizione dell'accettazione dell'eredità sotto il profilo dell'art. 2644 c.c. vale anche per l'acquisto del legato.

Anche in questa fattispecie, infatti, non è possibile che si verifichi un conflitto tra avente causa per atto tra vivi dal *de cuius* e legatario.

Ciò non perché il legatario non sia avente causa a titolo particolare, ma perché tale ipotetico conflitto è escluso concretamente dalle norme dettate specificamente in tema di legato di cosa altrui, nonché di revoca dello stesso.

In concreto, si potranno verificare solo due alternative: o il testatore ha disposto il legato, ma successivamente ha alienato il bene oggetto dello stesso, ed in tal caso, ai sensi dell'art. 686 c.c., il legato si considera revocato; oppure il testatore ha disposto il legato dopo aver trasferito ad altri il bene ed in questo caso il legato, secondo quanto previsto dall'art. 651 c.c., sarà nullo o avrà efficacia meramente obbligatoria.

In nessun caso, quindi, il legatario potrà prevalere nei confronti dell'avente causa dal *de cuius* per atto tra vivi, a prescindere dall'avvenuta trascrizione del suo acquisto.

Il legatario, quindi, si occuperà della trascrizione del suo acquisto per i soli effetti dell'art. 2650 c.c.

§ 15. L'accettazione

L'accettazione dell'eredità rappresenta l'atto mediante il quale il chiamato acquista la qualità di erede; essa ha effetto retroattivo, ovvero decorre dall'apertura della successione.

L'accettazione dell'eredità può inoltre essere espressa oppure tacita: nel primo caso il chiamato all'eredità accetta il diritto successorio mediante una dichiarazione espressa di volontà in un atto pubblico o in una scrittura privata.

Nel secondo caso, l'accettazione avviene mediante il compimento di atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e che il chiamato stesso non avrebbe avuto il diritto di fare se non nella qualità di erede.

L'accettazione tacita dell'eredità si desume dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato con la quale venga posto in essere un atto di gestione incompatibile con la volontà di rinunciare (c.d. atto d'erede) e non altrimenti giustificabile se non in veste di erede; deve trattarsi di un comportamento del successibile tale da presupporre necessariamente la volontà di accettare.

Come già accennato, il legatario acquisisce il diritto di succedere in modo automatico. Il termine ordinario per esercitare il diritto di accettare l'eredità, oltre il quale si prescrive, è di dieci anni;¹⁷⁶ tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui si è aperta la successione. Nei casi in cui la delazione sia sottoposta a condizione, il termine inizia a decorrere dal momento in cui la medesima si verifichi⁶³.

Relativamente all'accettazione dell'eredità, può accadere che il chiamato non possa o non voglia accettare l'eredità.

Tra le fattispecie di impossibilità rientrano l'incapacità a succedere o a ricevere per testamento e l'indegnità.

Può, inoltre, verificarsi l'ipotesi in cui il chiamato non voglia accettare; ciò accade ad esempio quando rinuncia all'eredità oppure quando perde il diritto per prescrizione, oppure negli altri casi previsti dalla legge, ad esempio nel caso di avveramento della condizione risolutiva apposta al testamento.

In tali circostanze il nostro ordinamento prevede specifici istituti finalizzati ad individuare ulteriori soggetti in luogo del chiamato

⁶³ Busani, A., Smaniotto, E. *L'eredità in parole semplici*. N.p., IlSole24Ore Publishing and Digital, 2023.

che non possa o non voglia accettare l'eredità: si tratta della sostituzione, della rappresentazione e dell'accrescimento.

La sostituzione ordinaria è attuata dal testatore il quale indica un chiamato in sostituzione del primo; essa si attua mediante una disposizione testamentaria in cui il testatore istituisce un erede (ad. esempio Tizio) e per l'ipotesi in cui questi non possa o non voglia accettare, istituisce altro erede (ad. esempio Caio).

Tale previsione è, quindi, sottoposta alla condizione sospensiva della rinuncia del primo chiamato.

La rappresentazione è invece l'istituto che si applica qualora il testatore non abbia previsto la sostituzione del chiamato che non possa o non voglia accettare, oppure nel caso di successione legittima.

Essa implica il subentro dei discendenti legittimi o naturali (cd. rappresentanti) nel luogo e nel grado del loro ascendente (cd. rappresentato) che non può o non vuole accettare, a condizione che questi sia figlio legittimo, legittimato, adottivo o naturale del defunto ovvero suo fratello o sorella anche unilaterale.

Si osserva che tale istituto opera all'infinito secondo le modalità dell'art. 469 c.c. e si applicano principi simili a quelli previsti per le successioni legittime. La regola principale è che se vi sono più

discendenti ed uno o più non vogliono o non possono accettare l'eredità, subentrano i suoi discendenti (ad. esempio i figli) in parti uguali; se poi, a sua volta, uno dei figli non può accettare, la sua quota viene offerta ai suoi eventuali discendenti, in parti uguali.

L'accrescimento opera invece qualora non sussistano i presupposti per la sostituzione e per la rappresentazione; esso riguarda le successioni testamentarie e presuppone la vocazione congiuntiva (o solidale).

Tale istituto determina l'accrescimento della quota dei chiamati (solidali) che abbiano accettato l'eredità (o il legato) ed opera quando più eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento (cd. *coniunctio verbis*): se dunque uno degli eredi o legati (solidali) non possa o non voglia accettare, la sua quota si accresce agli altri. Inoltre, l'acquisto per accrescimento avviene di diritto, senza necessità di accettazione.

§ 16. L'accettazione con beneficio di inventario

Il Codice Civile disciplina le modalità di accettazione dell'eredità, prevedendo, oltre all'accettazione pura e semplice, quella con beneficio d'inventario, spesso chiamata "accettazione beneficiata".

L'accettazione pura e semplice ha come effetto la confusione del patrimonio del *de cuius* con il patrimonio dell'erede.

In tal caso, l'erede dovrà rispondere di tutti i debiti, di qualsiasi tipologia ed importo essi siano, indipendentemente dall'ammontare dell'attivo ereditato.

L'accettazione beneficiata, al contrario, permette di tenere ben distinti i due patrimoni mediante la separazione tra il patrimonio personale del successore ed il patrimonio del *de cuius* ricevuto in eredità, e dunque, circoscrivendo solo al secondo le conseguenze di una successione onerosa.

Fondamento di tale istituto è la tutela dell'erede e del suo patrimonio personale da eventuali azioni da parte dei creditori dell'eredità; tale istituto risulta quindi essere utile qualora le passività siano maggiori delle attività.

Il Legislatore ha previsto tale tipologia di accettazione al fine di evitare il caso in cui i chiamati all'eredità, a causa degli effetti della confusione patrimoniale e di un elevato indebitamento del *de cuius*, rinuncino all'eredità, facendo ricadere sullo Stato l'onere di liquidare il patrimonio del *de cuius*.

Qualora la dichiarazione sia consegnata al notaio, il medesimo è tenuto ad adempiere entro il termine di 10 giorni.

L'accettazione dell'eredità deriva da una scelta libera da parte dell'erede il quale può decidere di accettarla o meno, o di accettarla con beneficio di inventario; trattasi, pertanto, di una facoltà e non di un obbligo.

In linea con tale principio è anche la previsione della facoltà, da parte dei soggetti legittimati, di optare per il tipo di accettazione (se pura e semplice o con beneficio d'inventario).

Qualora vi siano più eredi, ed uno soltanto abbia già accettato con beneficio di inventario, il Codice Civile prevede che quest'ultima «giova a tutti gli altri, anche se l'inventario è compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione»⁶⁴.

⁶⁴ Cian, G., Trabucchi, A. *Commentario breve al Codice civile*. Complemento giurisprudenziale. CEDAM, Padova, 2021.

La norma in esame presuppone che i chiamati che usufruiscono del beneficio di inventario, seppure non da loro richiesto, non abbiano ancora accettato l'eredità (espressamente o tacitamente) e che comunque accettino solo in un momento posteriore all'accettazione fatta con beneficio d'inventario da uno dei chiamati.

Seppure l'accettazione con beneficio d'inventario rappresenti una facoltà personale, è però previsto un obbligo di accettazione con beneficio di inventario nel caso in cui i chiamati siano incapaci o persone giuridiche (associazioni riconosciute e fondazioni) ed altri enti non riconosciuti.

La *ratio* di tale previsione è dovuta agli interessi sottesi con evidenti finalità garantiste. Per incapaci si intendono i minori, emancipati, gli interdetti e gli inabilitati; circa le persone giuridiche, si segnala che l'obbligo di accettare l'eredità con beneficio d'inventario non si estende alle fondazioni costituite per testamento con contestuale nomina dell'ente in qualità di erede universale, in quanto il patrimonio della fondazione non può confondersi con quello del *de cuius*.

A seconda che il chiamato sia o meno in possesso dei beni, possono determinarsi due situazioni distinte: la prima, si riferisce

al caso in cui il chiamato ad accettare l'eredità sia in possesso dei beni ereditari.

L'articolo 485 c.c. nel definire il criterio di possesso in ambito successorio rinvia all'articolo 1140 c.c. il quale definisce il possesso come «[...] il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale»⁶⁵.

Il chiamato deve redigere un inventario entro 3 mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della devoluzione dell'eredità.

Decorso tale termine, senza che il chiamato abbia provveduto a redigere l'inventario, quest'ultimo sarà considerato erede non beneficiato.

Entro 40 giorni dalla redazione dell'inventario, il chiamato dovrà poi decidere se accettare con beneficio di inventario o rinunciare all'eredità; anche in tal caso, decorso tale termine, sarà considerato erede non beneficiato.

Qualora il soggetto sia in possesso dei beni e ricada, dunque, su di lui la responsabilità di redigere l'inventario, è naturale chiedersi come mai, nell'articolo 485 c.c., è previsto che tale soggetto

⁶⁵ Cian, G., Trabucchi, A. *Commentario breve al Codice civile*. Complemento giurisprudenziale. CEDAM, Padova, 2021.

debba prima redigere l'inventario, e successivamente possa accettare con il beneficio dell'inventario.

La ratio è rinvenibile nella circostanza che dopo aver redatto l'inventario, il chiamato potrà decidere se accettare l'eredità, e di poter scegliere come farlo.

La scelta sarà effettuata in base alla consistenza patrimoniale accertata dall'inventario.

Il chiamato rinunzierà all'eredità qualora le passività risultino nettamente superiori alle attività. Nel caso in cui le attività e le passività risultino avere un valore molto simile, il chiamato avrà interesse ad usufruire del beneficio d'inventario; invece, se le attività risulteranno chiaramente superiori alle passività, l'erede potrà accettare l'eredità in maniera pura e semplice, senza alcun rischio, avendone accertato il saldo positivo.

La seconda situazione è riferibile al caso in cui gli eredi non siano in possesso dei beni del *de cuius*.

Per i medesimi, è previsto un termine più lungo entro il quale accettare l'eredità; i termini per l'accettazione con beneficio sono infatti quelli ordinari (dieci anni).¹⁹⁸ Accettata l'eredità, gli eredi dovranno redigere l'inventario entro 3 mesi dalla dichiarazione di

accettazione, decorsi i quali, in mancanza, saranno considerati eredi non beneficiati.

Nel caso in cui, invece, questi redigano l'inventario prima di accettare l'eredità, entro 40 giorni dovranno decidere se accettarla o meno, mediante la dichiarazione di accettazione; in mancanza, decorso tale termine, non solo non potranno usufruire del beneficio d'inventario, ma decadranno dal diritto di accettare l'eredità.

«[...]L'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tenere distinto il patrimonio del *de cuius* da quello dell'erede[...]».

Conseguentemente, come disposto dall'articolo 490 c.c. permangono le situazioni attive e passive dell'erede verso il *de cuius*, pertanto l'erede conserva, verso l'eredità, tutti i diritti e gli obblighi che aveva verso il defunto tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte.

Ad esempio, se l'erede aveva nei confronti del defunto un credito di 100 euro, rimane creditore dell'eredità beneficiata.

Nel caso, invece, di accettazione pura e semplice il credito dell'erede verso il *de cuius*, si sarebbe estinto per confusione tra il patrimonio del *de cuius* e quello dell'erede; inoltre, in tale caso, il patrimonio risultante deve soddisfare i creditori dell'eredità.

L'accettazione con beneficio d'inventario impedisce la confusione dei patrimoni.

Tale aspetto è, come già detto, di notevole rilevanza rispetto all'effetto conseguente l'accettazione pura e semplice, in quanto, anche nell'ipotesi in cui il valore ereditato sia inferiore all'ammontare dei debiti del *de cuius*, l'erede ne uscirà "illeso", essendo la sua responsabilità limitata al valore dei beni ereditati. Ciò è di notevole importanza al verificarsi dell'ipotesi in cui il valore complessivo ereditato sia di importo inferiore ai debiti del *de cuius*: in tale caso l'erede che ha accettato l'eredità puramente e semplicemente dovrà esborsare la differenza che supera il valore ereditato (c.d. *damnosa haereditas*).

Un ulteriore effetto dell'accettazione beneficiata è relativo alla responsabilità limitata al patrimonio ereditario: l'erede risponde dei debiti ereditari nei limiti del valore del patrimonio ereditato.

La procedura di beneficio d'inventario, oltre a realizzarsi in tempi lunghi, spesso comporta, per gli eredi, oneri maggiori rispetto all'accettazione pura e semplice.

Accettare con il beneficio d'inventario potrebbe, inoltre, non essere conveniente nel caso in cui il valore dei beni ereditari sia di poco superiore a quello dei debiti del *de cuius*.

Altro effetto conseguente l'accettazione con beneficio riguarda la possibilità per i creditori del *de cuius* di esercitare il diritto di prelazione sul patrimonio ereditario rispetto ai creditori personali dell'erede.

Di contro, i creditori del *de cuius* non potranno avanzare alcuna pretesa sul patrimonio personale dell'erede.

I creditori personali dell'erede possono inoltre essere soddisfatti, solo per la parte restante, dopo aver estinto tutti i debiti del *de cuius* mediante il patrimonio ereditato.

Infine, si segnala, come ulteriore effetto, il divieto imposto dall'articolo 2380 c.c. di iscrivere ipoteca giudiziale sui beni ereditari, coerentemente con il principio generico della par conditio creditorum fra creditori del *de cuius*, la cui violazione implica la nullità dell'iscrizione ipotecaria.

La separazione dei beni del *de cuius* da quelli dell'erede rappresenta una fattispecie opposta rispetto all'accettazione beneficiata.

La scelta del beneficio d'inventario è fatta in via prudenziale, oltre al caso in cui l'eredità sia oberata da soli debiti, anche nei casi in cui passività ed attività abbiano più o meno lo stesso valore.

Nel caso opposto invece, cioè nel caso in cui nell'eredità prevalgano le attività, l'accettazione avverrà in maniera pura e semplice.

In questo contesto opera, a discrezione del creditore del *de cuius*, lo strumento della separazione, al fine di tutelare le pretese creditorie.

Optando per la separazione, i creditori del *de cuius* proteggono il patrimonio del defunto, garanzia per il successivo rimborso di quanto loro dovuto.

In questo modo i creditori personali dell'erede non possono rifarsi sul patrimonio del defunto: il presupposto è quello di evitare che la morte del *de cuius* possa rappresentare un evento pregiudizievole per i suoi creditori e che, quindi, possa impedire all'erede di soddisfare i propri creditori con il patrimonio ereditato.

È utile ricorrere a tale strumento qualora il patrimonio del *de cuius* sia positivo e la situazione patrimoniale dell'erede sia negativa e dunque le passività di quest'ultimo siano maggiori delle attività.

Infine, affinché non sorga alcun pregiudizio verso i creditori del *de cuius*, è necessario che l'accettazione dell'eredità avvenga in

maniera pura e semplice, con conseguente confusione dei patrimoni.

Si osserva che la principale differenza riguarda il fatto che, in caso di separazione, è l'erede a trovarsi in una situazione di indebitamento e non il *de cuius* come avviene con l'accettazione beneficiata.

Anche gli effetti, descritti nell'articolo 512, co. 3 c.c. sono ben distinti. Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro tre mesi dall'apertura della successione.

Tale termine è da intendersi a pena di decadenza e non di prescrizione.

A seconda che sia esercitato o meno il diritto alla separazione possono distinguersi due diverse categorie di creditori ereditari: i separatisti ed i non separatisti.

L'articolo 512, co. 1 c.c. chiarisce il rapporto tra creditori separatisti e non separatisti dettando una disciplina per regolare i conflitti che potrebbero emergere tra i medesimi.

Il diritto alla separazione può essere esercitato su tutto il patrimonio ereditario o solo su una parte di esso, determinando rapporti differenti tra creditori separatisti, non separatisti e creditori personali dell'erede.

Di seguito, sono esposte le diverse situazioni che possono verificarsi:

- separazione dell'intero patrimonio ereditario da quello personale dell'erede: in tale fattispecie, i creditori non separatisti concorrono al patrimonio ereditario separato al pari dei separatisti in quanto il patrimonio del *de cuius* è stato interamente separato e non esistono altri beni ereditari al di fuori del patrimonio del *de cuius* volti a soddisfare le pretese dei non separatisti.
- Separazione parziale dei beni del *de cuius*: in questo caso, i creditori che hanno esercitato il diritto di separazione "usufruiscono" della separazione parziale in quanto hanno diritto di soddisfarsi sui beni separati, a preferenza dei creditori e dei legatari che non l'hanno esercitata, qualora il valore della parte di patrimonio non separata sia sufficiente a soddisfare i creditori e i legatari non separatisti.

I creditori non separatisti concorreranno al patrimonio insieme ai creditori personali dell'erede ma, nulla vieta che essi possano essere soddisfatti per intero. Qualora invece il valore della parte di patrimonio non separato non sia

sufficiente a soddisfare i creditori non separatisti, è necessario effettuare una proporzione al fine di calcolare la quota spettante ai creditori separatisti e non separatisti.

La procedura inventariale costituisce un passaggio cruciale ai fini dell'accettazione beneficiata: dopo aver accettato l'eredità, è necessario redigere l'inventario nei termini e nelle modalità previste dalla legge, e nel rispetto dei requisiti formali indicati agli artt. 769 ss. del codice di procedura civile.

Il termine "inventario", seppur diversamente utilizzato e definito in dottrina nel corso del tempo, indica un complesso di atti con la funzione di accertare la composizione del patrimonio ereditario. La procedura inventariale consiste, pertanto, nell'individuazione delle attività e delle passività di cui il patrimonio è composto e nell'elencazione di esse in un apposito documento, detto "processo verbale d'inventario" (o semplicemente "inventario").

L'inventario ha natura non negoziale e deve essere redatto da un soggetto incaricato.

«L'inventario può essere chiesto al tribunale dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli ed è eseguito dal

cancelliere del tribunale o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal tribunale.

L'istanza si propone con ricorso nel quale il richiedente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.

Il tribunale provvede con decreto. Quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento.

La nomina diretta del notaio per la redazione dell'inventario appare come la via prudentiale, ma non obbligatoria.

Dopo aver effettuato la nomina, il cancelliere consegna al soggetto designato le chiavi delle serrature insieme ad una copia del processo verbale, comprovante l'apposizione dei sigilli, all'istanza di richiesta, al decreto di rimozione di questi e, quando presenti l'elenco, delle opposizioni presentate.

Il soggetto incaricato alla redazione dell'inventario, chiunque esso sia, indossa le vesti di pubblico ufficiale, e come tale, prima dell'inizio delle procedure inventariali deve dare un preavviso di almeno 3 giorni ai soggetti aventi diritto a parteciparne.

Coloro che assistono all'inventario, qualora abbiano qualcosa da eccepire riguardo il contenuto o l'elenco inventariale realizzato dal soggetto incaricato, hanno il diritto di far mettere per iscritto tali osservazioni. Infine, prima di chiudere il verbale, il soggetto incaricato deve interrogare coloro che avevano in custodia i beni al fine di conoscere se esistano o meno altri beni da comprendere nell'inventario: sia l'interrogazione che la risposta vanno riportate nel verbale.

La procedura inventariale è contenuta nell'art. del cod. proc. civ. e prevede: una descrizione degli immobili, con l'indicazione della loro natura e dei dati catastali; ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte». Nel silenzio della legge, e fino ad opera del decreto, questo iter era necessario anche in assenza dei sigilli.

Oggi, è stato ritenuto vantaggioso uniformare le procedure poiché, sempre più di rado, si riscontrano casi di apposizione dei sigilli.

Come indicato nello Studio n.283/2012/c del Consiglio Nazionale del Notariato, infatti «il ricorso alla nomina del notaio da parte dell'autorità giudiziaria potrebbe rappresentare, prudentemente,

la via da preferire in una primissima fase di applicazione della stessa».

Come disciplina l'art. 756 cod. proc. civ.: «Le chiavi delle serrature, sulle quali sono stati apposti i sigilli, finché non sia ordinata la rimozione di questi, debbono essere custodite dal cancelliere».

Ai sensi dell'art. 771 cod. proc. civ., essi sono: il coniuge superstite, gli eredi legittimi presunti, l'esecutore testamentario e gli eredi istituiti e legatari; i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli.

Altresì, prevede:

una stima dei beni mobili, con la descrizione dei medesimi;

l'indicazione della quantità di denaro contante;

l'indicazione delle altre attività e passività;

ulteriori informazioni.

Il Codice Civile, disciplina i casi in cui l'erede decade dal beneficio d'inventario.

La dottrina è solita distinguere due tipologie di decadenze: quella precedente all'accettazione dell'eredità col beneficio d'inventario e quella posteriore a quest'ultima.

Il beneficio d'inventario può decadere prima dell'accettazione dell'eredità solo nei casi regolamentati dal Codice Civile: 221 decade dal beneficio d'inventario ed è automaticamente considerato erede puro e semplice, colui che non rispetta i termini stabiliti per l'erede che è in possesso dei beni.

Il Legislatore ha voluto disciplinare allo stesso modo l'erede che non sia in possesso dei beni; l'art. 488 del Codice (Cfr. art. 775 cod. proc. civ. che richiede: «una descrizione degli immobili, mediante l'indicazione della loro natura, della loro situazione, dei loro confini e dei numeri del catasto e delle mappe censuarie; una stima dei beni mobili, con la specificazione del peso e del marchio per gli oggetti d'oro e d'argento; l'indicazione della quantità delle monete per il danaro contante; l'indicazione delle altre attività e passività; la descrizione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, le quali debbono essere firmate in principio e in fine dall'ufficiale procedente).

Lo stesso ufficiale deve accertare sommariamente lo stato dei libri e dei registri di commercio, firmarne i fogli, e lineare gli intervalli».

Decade dal beneficio d'inventario ed è automaticamente considerato erede puro e semplice anche colui che non sia in

possesso dei beni, successivamente all'accettazione con beneficio d'inventario, al verificarsi delle seguenti condizioni:

1. mancanza della forma richiesta per la dichiarazione di accettazione col beneficio d'inventario;
2. mancanza di un'autorizzazione giudiziale per l'erede che compia atti dispositivi sui beni ereditari, come l'alienazione o l'iscrizione di garanzie reali sugli stessi;
3. manifestazione di infedeltà e/o di omissioni in fase di redazione d'inventario;
4. inosservanza delle formalità procedurali in fase di liquidazione.

Come già osservato, in caso di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, qualora il chiamato sia nel possesso dei beni, quest'ultimo deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione..

La rinuncia deve essere dunque fatta prima che sia intervenuto l'acquisto dell'eredità in quanto una volta acquisita mediante accettazione, espressa o tacita, non può essere più perduta.

§ 16 Obblighi dell'erede dopo

l'accettazione

L'erede, una volta ultimate tutte le formalità per essere considerato erede beneficiato, diviene, al tempo stesso, proprietario e responsabile dei beni ereditati. Quest'ultimo, nonostante i patrimoni siano separati, al fine di garantire la piena soddisfazione delle pretese dei creditori, è obbligato ad amministrare con diligenza il patrimonio ereditato. Il concetto di amministrazione può comprendere diverse tipologie di atti: dalla semplice conservazione all'alienazione del patrimonio. L'erede beneficiato, in tal senso, è libero di compiere gli atti che considera più idonei per conservare il patrimonio e non creare pregiudizio nei confronti dei creditori del de cuius. Questa libertà tuttavia è limitata, poiché, l'erede, per continuare ad usufruire della limitazione della responsabilità, dovrà osservare le disposizioni legislative.

Il Legislatore pertanto prevede che la qualità di erede, una volta assunta, non può essere persa. Pertanto la rinuncia attiene ad un'eredità non ancora acquisita.

La dottrina è unanime nell'affermare che l'amministrazione dell'erede è improntata verso un'ottica di mantenimento e di

conservazione, per la successiva liquidazione. Indubbiamente, non può essere incolpato, l'erede che non abbia arricchito o migliorato il patrimonio ereditato. Egli deve amministrare con diligenza e cura, senza creare pregiudizio verso i creditori con comportamenti omissivi o commissivi. Mediante un confronto tra gli articoli 491 e 493 c.c., riguardanti l'autorizzazione da parte del Tribunale, si desume una differenza sostanziale in merito alle conseguenze derivanti da un comportamento inadempiente dell'erede nella gestione del patrimonio. Ai sensi dell'art. 491 c.c., a differenza del secondo articolo richiamato, qualora venga imputato all'erede un comportamento per colpa grave, nella mera gestione del patrimonio, egli ne risponderà personalmente, senza decadere dal beneficio d'inventario.

L'erede, come sopra esposto, deve compiere gli atti di ordinaria amministrazione, indispensabili per conservare il patrimonio del de cuius. Per il compimento di tali atti, non è necessaria l'autorizzazione del Tribunale; questa, invece, è necessaria per tutti gli atti di straordinaria amministrazione, come la vendita dei beni. Gli atti dispositivi, rientranti nella categoria di amministrazione straordinaria, sono gli atti che in maggiore misura possono, potenzialmente, creare pregiudizio ai creditori;

difatti, è necessaria l'autorizzazione del Tribunale, a pena di decadenza del beneficio. La disposizione contenuta nell'articolo 493 c.c. tutela i creditori e sottolinea le caratteristiche dell'istituto della separazione dei patrimoni; tale strumento non ha ragione di esistere nell'ambito dell'accettazione pura e semplice. Per gli atti di straordinaria amministrazione, il Codice Civile si riferisce ad una serie di atti dispositivi riguardanti il patrimonio ereditario, limitandosi ad elencare quattro macro categorie: alienazioni, concessioni di pegno, ipoteche e transazioni. Sono esclusi da tale formalità i beni mobili sottoposti ad atti di straordinaria amministrazione, qualora siano trascorsi più di 5 anni dalla dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario.

L'autorizzazione del giudice si richiede, ai sensi dall'articolo 747 del cod. proc. civ., mediante «ricorso diretto al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione». Il ricorso, tuttavia, non sempre autorizza l'erede ad effettuare determinati debiti ereditari». 233 Cfr. art. 493 c.c.

Tuttavia, la dottrina è d'accordo nell'affermare che questo elenco non è esaustivo, poiché alle alienazioni possono essere equiparati i seguenti atti: permuta, rinuncia traslativa, costituzione di servitù o di altri diritti reali.

Sia che il ricorso riguardi un atto dispositivo su un bene mobile, sia che riguardi un bene immobile, i pareri sono discordanti.²³⁶ Può presentare il ricorso, senza avvalersi dell'assistenza di un difensore, solo l'erede che ha accettato con beneficio d'inventario. Se l'oggetto del ricorso è un bene immobile, oltre ad una copia della dichiarazione di accettazione e dell'inventario, deve essere presentata la copia della dichiarazione di successione insieme ad una perizia giurata.

L'erede, una volta ottenuta l'autorizzazione, può procedere alla vendita dei beni.

In riferimento alla procedura di vendita, l'articolo 748 cod. proc. civ., rinvia alle modalità di vendita dei beni dei minori. Il Tribunale può stabilire che la vendita sia effettuata all'incanto; tuttavia non essendo un obbligo, il Tribunale può direttamente autorizzare la vendita a trattative private, ma stabilendo un prezzo minimo di vendita. L'autorizzazione, come disposto dalla Corte di Cassazione, non sempre è necessaria. Ad esempio, nel caso dell'alienazione di un'automobile danneggiata ed obsoleta, l'erede procede, in buona fede, a vendere un bene dell'attivo il cui valore è insignificante; pertanto sarà il creditore a dover

provare la mala fede dell'erede per farlo decadere dal beneficio d'inventario.

La fase amministrativa, articolata in atti ordinari e straordinari, spiana la strada verso la procedura di liquidazione dell'intero attivo ereditato e della chiusura delle posizioni debitorie del de cuius. L'erede beneficiario, quindi, si fa carico di un ulteriore obbligo: oltre all'amministrazione dei beni, deve 237 È bene sottolineare che, per quanto l'autorizzazione sia concessa per la traslazione in senso oggettivo, nulla vieta che essa sia a favore di un soggetto diverso da quello indicato dal provvedimento. Cfr. Cass. Civ. Sez. III, n. 4469, 15 aprile 1993 «l'autorizzazione è preordinata al solo scopo di valutare la necessità o la utilità e la convenienza della vendita, nessuna rilevanza può avere sulla validità di detta vendita la circostanza che la stessa sia stata o meno effettuata in favore delle persone indicate nel provvedimento autorizzativo». L'accettazione dell'eredità procedere alla liquidazione degli stessi per il soddisfacimento dei creditori del de cuius.

BIBLIOGRAFIA

Aa. Vv. *Le donazioni*, Ipsoa, Milano, 2014.

Barba, Vincenzo. "Interessi post mortem tra testamento e altri atti di ultima volontà." *Rivista di Diritto Civile* 63.2 (2017): 319-349.

Barba, Vincenzo. "Contenuto del testamento e atti di ultima volontà." *CONTENUTO DEL TESTAMENTO E ATTI DI ULTIMA VOLONTÀ*. Edizioni scientifiche italiane, 2018. 1-297.

Belgiorno, Enrico Maria. Il testamento. Italia, Key Editore, 2019.

Bonilini, G. *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, Giuffrè, Milano, 2009.

Bonilini, G. *Commentario del Codice civile - Delle Donazioni* (Artt. 769-809). Utet Giuridica, Torino, 2014.

Busani, A., *La successione mortis causa*, Cedam, Padova, 2020.

Busani, A., Smaniotto, E. *L'eredità in parole semplici*. N.p., ILsole24Ore Publishing and Digital, 2023.

Campagnolo, R. *Le successioni mortis causa*, Utet Giuridica, Torino, 2011.

Capozzi, G. *Successioni e donazioni*, Giuffrè, Milano, 2015.

Caringella, F., Buffoni, L. *Manuale di diritto civile*, Dike Giuridica, Roma, 2015.

Cian, G., Trabucchi, A. *Commentario breve al Codice civile*. Complemento giurisprudenziale. CEDAM, Padova, 2021.

Cuffaro, V. *Successioni per causa di morte*, Giappichelli, Torino, 2015.

Gaetana, P. et al. *Successioni mortis causa nella famiglia legittima e naturale*, Cedam, Padova, 2012.

Galasso, A., Palmeri, G. *Istituzioni del diritto privato*, Zanichelli, Bologna, 2020.

Galgano, F. *Trattato di diritto civile*, Cedam, Padova, 2014.

Gazzoni, F. *Manuale di diritto privato*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019.

Iaccarino, G. *Successioni e donazioni*, Utet Giuridica, Torino, 2023.

Manfrellotti, R. *La funzione sociale delle successioni mortis causa nella disciplina costituzionale* (2021): 91-103.

Paladini, M., et al. *Manuale di diritto civile*, Giuffrè, Milano, 2020.

Perlingieri, G., Giova S., Tullio L. "Autonomia negoziale e successioni mortis causa" (2020): 1-448.

Torrente, A., et al. *La donazione*, Giuffrè, Milano, 2006.
741

Torrente, A., Schlesinger, P. *Manuale di diritto privato*, Giuffrè, Milano, 2023.

Triolo P. D. *Le successioni mortis causa*, Key Editore, Milano, 2018.

testamentaria nel vigente diritto italiano, Volume 1,
Giuffrè, 1952.

Triola, Roberto. Il testamento. Italia, Giuffrè, 2012.984

Zagami, Raimondo, et al. Manuale della successione
testamentaria. Italia, Maggioli Editore, 2010.998